



Città di Chioggia *Città d'arte*

AVVISO PUBBLICO

PROCEDURA APERTA ALLA CONSULTAZIONE PER L'AGGIORNAMENTO DELLA SOTTOSEZIONE "RISCHI CORRUTTIVI E DELLA TRASPARENZA" DEL P.I.A.O. - PIANO INTEGRATO DI AZIONE ED ORGANIZZAZIONE 2026-2028 DEL COMUNE DI CHIOGGIA

La legge 6 novembre 2012, n. 190 prevede l'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (ora sottosezione **Rischi corruttivi e trasparenza** del P.I.A.O. - Piano Integrato di Azione ed Organizzazione) da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, enti locali inclusi.

Il COMUNE DI CHIOGGIA ha conseguentemente avviato l'elaborazione della sottosezione dedicata a **Rischi corruttivi e trasparenza** del P.I.A.O. 2026/2028 sulla base dei contenuti ed indirizzi dei Piani nazionali Anticorruzione, dell'esperienza maturata nell'attività di attuazione dei piani già approvati e degli strumenti di programmazione approvati dall'Ente per il triennio.

Allo scopo di formulare un documento condiviso con i gruppi, i comitati, le associazioni e le rappresentanze delle categorie produttive del territorio, **tutti coloro che intendano produrre segnalazioni, osservazioni e proposte, utili alla stesura della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2026/2028, potranno presentarle in forma scritta, entro il termine del 23/03/2026 alle ore 12.00, con le seguenti modalità:**

- ✓ Consegna diretta al Comune - Ufficio Protocollo, indirizzandolo all'attenzione del Segretario Generale, Responsabile comunale per la prevenzione della corruzione e trasparenza.
- ✓ Mediante servizio postale al seguente indirizzo: COMUNE DI CHIOGGIA, Corso del Popolo 1193 - 30015 Chioggia (Ve) - all'attenzione del Segretario Generale, Responsabile comunale per la prevenzione della corruzione e trasparenza (farà fede la data di arrivo al protocollo comunale).
- ✓ Invio all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del protocollo del Comune: chioggia@pec.chioggia.org indirizzandolo all'attenzione del Segretario Generale, Responsabile comunale per la prevenzione della corruzione e trasparenza.

Le proposte dovranno contenere i dati del soggetto proponente, pertanto non si terrà conto delle proposte e dei suggerimenti in forma anonima. Le proposte pervenute oltre il termine indicato saranno comunque inserite a fascicolo e all'esame delle stesse si potrà procedere nei successivi aggiornamenti.

Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ai numeri di telefono: **041-5534816 / 4873**.

Chioggia, 12/03/2026.

IL RESPONSABILE DELLA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA
IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Giuseppe Lavedini



RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

In relazione ai dati raccolti nell'ambito del presente procedimento di trasmissione di proposte e suggerimenti per la redazione della sottosezione Rischii Corruttivi e Trasparenza del PIAO 2026/2028, si comunica quanto segue:

- a) finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all'istruttoria dei procedimenti di cui al presente avviso e alla successiva formulazione della sezione Rischii corruttivi e Trasparenza del PIAO 2026/2028 del COMUNE DI CHIOGGIA e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
- b) natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti;
- c) conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto le richieste di partecipazione alla presente consultazione verranno escluse;
- d) categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza: i dati raccolti potranno essere:
 - ✓ trattati dal Servizio Segreteria Generale;
 - ✓ comunicati ad altri uffici del Comune nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente, ai sensi della vigente normativa in materia di tutela della privacy;
 - ✓ comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina contenuta nel Regolamento UE n. 679/2016;
- e) diritti dell'interessato: l'interessato ha i diritti di cui al Regolamento UE n. 679/2016;
- f) titolare del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI CHIOGGIA con sede in Corso del Popolo 1193, 30015 Chioggia;
- g) saranno comunque trattati nel rispetto della normativa in materia di privacy di cui al GDPR 2016 (*General Data Protection Regulation*).

2.3 Sottosezione di programmazione - Rischi corruttivi e trasparenza 2026/2028 (ex P.T.PC.T. - piano di prevenzione della corruzione e trasparenza)



Premesse generali alla sezione rischi corruttivi e trasparenza

La presente sottosezione viene predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (in sigla RPCT), nominato con decreto del Sindaco n. 47/2025 ed integrato con il n. 50/2025, sulla base degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza definiti dall'organo di indirizzo, ai sensi della legge n. 190 del 2012 e che vanno formulati in una logica di integrazione con quelli specifici programmati in modo funzionale alle strategie di creazione di valore. Gli elementi essenziali della sottosezione, volti a individuare e a contenere rischi corruttivi, sono quelli indicati nei Piani nazionali anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013.

La normativa principale sulla prevenzione della corruzione per gli enti locali in Italia si basa sulla **Legge 6 novembre 2012, n. 190**, nota come "Legge Severino". Questa legge ha introdotto un sistema organico di misure per contrastare l'illegalità e promuovere la trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, inclusi i comuni e le province. Il quadro normativo integrato include:

- Legge n. 190/2012: È la norma cardine che definisce le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità. Introduce l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti locali, di adottare un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33: Riguarda specificamente il riordino della disciplina in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, strettamente collegato alla normativa anticorruzione.

- Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39: Disciplina le inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati sottoposti a controllo pubblico.
- Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235: Noto anch'esso come parte della "Legge Severino", introduce il testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo in seguito a condanne penali definitive.
- ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione): Svolge un ruolo centrale di vigilanza e indirizzo. Emanava il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e linee guida dettagliate (delibere), che gli enti locali sono tenuti a seguire nell'elaborazione dei propri piani e nell'applicazione della normativa.
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali - TUEL): Contiene riferimenti normativi generali sull'ordinamento degli enti locali, che si coordinano con la normativa anticorruzione.

Gli enti locali devono adottare misure specifiche per conformarsi a questa normativa:

- PTPCT (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dal 2022 sezione del PIAO): L'ente deve approvare e aggiornare annualmente questo documento (questa sezione) strategico per identificare e gestire i rischi di corruzione.
- Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT): Il sindaco (organo di indirizzo politico) nomina un responsabile interno, spesso il segretario comunale, incaricato di sovrintendere all'attuazione delle misure anticorruzione.
- Codice di comportamento: Le amministrazioni devono adottare un proprio codice di comportamento per i dipendenti, in linea con il codice nazionale, per assicurare l'imparzialità e la diligenza.
- Obblighi di trasparenza: Ampia pubblicazione di dati e documenti sull'organizzazione, i bilanci, gli incarichi e le procedure, per garantire l'accesso civico alle informazioni.

La normativa sulla **prevenzione delle corruzione** subisce nel corso del tempo una evoluzione ed un aggiornamento che sono continui, per rispondere in maniera efficace ad un contesto che è estremamente variabile. Nel corso del 2025 è stato posto in consultazione da parte di ANAC il nuovo PNA Piano Nazionale di prevenzione della Corruzione 2025/2027: novità assoluta è che il **PNA 2025** presenta per la prima volta anche un disegno di strategia anticorruzione e per la promozione dell'integrità pubblica per l'Italia articolata in linee strategiche, obiettivi, azioni, tempi, risultati attesi, indicatori e target per anno. Si tratta di un nuovo approccio che non sostituisce il precedente, ma che lo rafforza e mira a valorizzare ulteriormente i contenuti del PNA, presentandoli in una modalità innovativa, sintetica e immediatamente intellegibile. La strategia proposta consentirà una visione di insieme schematica e chiara della direzione verso cui le politiche e le pratiche di prevenzione della corruzione e di promozione dell'integrità pubblica del sistema Italia devono tendere e di esplicitare gli attori coinvolti, le azioni concrete, i tempi di attuazione e i risultati attesi.

Ma anche in materia di **trasparenza** le novità sono continue: si pensi a titolo di esempio agli adeguamenti da effettuarsi entro novembre 2025 in virtù della deliberazione ANAC n. 495 del 25/09/2024 avente ad oggetto *“approvazione di 3 schemi di pubblicazione ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto. Messa a disposizione di ulteriori schemi”*

La normativa principale in materia di trasparenza per gli enti locali italiani è contenuta nel **Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.**, noto come "Codice della Trasparenza". Questo decreto riordina e disciplina gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, inclusi i comuni e le province. **Principi Fondamentali**

- **Accessibilità Totale:** La trasparenza è intesa come l'accessibilità totale delle informazioni relative all'organizzazione e all'attività delle amministrazioni, con l'obiettivo di favorire il controllo diffuso da parte dei cittadini sull'uso delle risorse pubbliche e sul perseguimento delle funzioni istituzionali.
- **Obbligo di Pubblicazione:** Tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare documenti, dati e informazioni in una sezione dedicata del proprio sito istituzionale, denominata "Amministrazione Trasparente".
- **Diritto di Accesso Civico:** La normativa garantisce a chiunque il diritto di accedere a questi dati e documenti in modo diretto, immediato e gratuito (senza necessità di identificazione).

L'Autorità Nazionale Anticorruzione svolge un ruolo chiave nell'attuazione e nella vigilanza della normativa, emanando linee guida e istruzioni operative per supportare gli enti nell'adempimento degli obblighi. Oltre al D.Lgs. 33/2013, la normativa si integra con:

- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 (in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi).
- Il Decreto Legislativo 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Rispetto quindi una normativa ed una prassi che sono in continua evoluzione, la presente sezione del PIAO deve essere in grado di recepire il cambiamento per portarlo all'interno delle proprie strategie, misure ed azioni di contrasto alla corruzione e di incentivazione della trasparenza.

Le recenti linee guida ministeriali di dicembre 2025 offrono ulteriori indicazioni. Nei documenti si legge infatti: *“ La Sottosezione in oggetto costituisce la terza articolazione della Sezione 2) “Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione”, secondo lo schema di piano tipo allegato al d.m. n. 132 del 2022. Il riferimento è costituito dalle indicazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). In generale, si può affermare che prevenendo fenomeni di cattiva amministrazione e promuovendo obiettivi di imparzialità e trasparenza, la prevenzione della corruzione contribuisce a generare Valore Pubblico, sia evitandone l’erosione a seguito di fenomeni corruttivi e di sprechi, sia contribuendo alla crescita organizzativa delle amministrazioni e alla crescita sociale ed economica dei territori”.*

La legge 190/2012 richiede la programmazione, attuazione ed il monitoraggio di misure di prevenzione della corruzione da realizzarsi attraverso un'azione coordinata tra strategia nazionale e strategia interna a ciascuna Amministrazione. La strategia nazionale si attua mediante il Piano nazionale anticorruzione (PNA) adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

La sottosezione prevenzione della corruzione e trasparenza fornisce una valutazione del livello di esposizione delle amministrazioni al rischio di corruzione e indica le misure per prevenire e contenere il suddetto rischio (art. 1, comma 5, legge 190/2012). **Tale sottosezione** di carattere triennale, con aggiornamento annuale dall'esercizio 2022 è parte integrante del PIAO (sezione denominata Rischi Corruttivi e Trasparenza (la presente quindi per il triennio 2026/2028)

Tra gli obiettivi strategici del DUP sul tema abbiamo a titolo di esempio *“la promozione di maggiori livelli di trasparenza”* da tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali (art. 10

comma 3 del d.lgs. 33/2013). La trasparenza, infatti, è la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012.

Per implementare un'efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione è necessario che i Piani siano coordinati rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione. L'integrazione, infatti, è tra i principi metodologici che devono guidare la progettazione e l'attuazione del processo di gestione del rischio.

Tale sottosezione definisce gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione.

Si evidenzia come, tra gli obiettivi strategici di mandato contenuti nel DUP 2026/2028, alla missione 01 – programma 02, sia presente l'obiettivo "tutela della legalità e trasparenza".

Infine, nella stesura del presente PIAO, sezione prevenzione della corruzione e trasparenza, si è tenuto conto degli indirizzi, laddove applicabili, contenuti nelle indicazioni ad hoc fornite da ANAC nell'adunanza del 23/07/2025, in considerazione del fatto che la definitiva approvazione del PNA 2025 da parte di ANAC è avvenuta con delibera del 26/01/2026 e quindi ci si riserva di apportare modifiche agli strumenti nel corso dell'anno, qualora necessari in funzione delle novità introdotte.

Tra le indicazioni più rilevanti di ANAC troviamo:

- La prevenzione della corruzione e trasparenza è da considerarsi innanzitutto come leva di creazione del VP, da intendersi come miglioramento della qualità della vita e del benessere economico, sociale, ambientale delle comunità di riferimento, degli utenti, degli *stakeholder* e dei destinatari di una politica o di un servizio.
- Le amministrazioni nei propri PIAO pianificano obiettivi di prevenzione della corruzione e trasparenza e li declinano in misure di prevenzione volte a proteggere anche specifici obiettivi di performance e, attraverso questi, specifici obiettivi di VP.
- La Sottosezione 2.3 del PIAO viene predisposta dal RPCT coordinandosi con i responsabili delle altre Sottosezioni e Sezioni (performance, organizzazione, lavoro agile, personale, formazione) nonché con i Responsabili delle diverse tematiche oggetto di programmazione (ad esempio bilancio, digitalizzazione, comunicazione).
- Gli obiettivi anticorruzione e trasparenza andranno descritti in modo chiaro e corredati da indicatori e target necessari per misurare il loro raggiungimento.
- L'analisi del contesto interno/organizzazione rappresenta la struttura organizzativa dell'amministrazione/ente. Per questa parte, si potrà rinviare alla Sottosezione del PIAO 3.1 "*Organizzazione e capitale umano*" che illustra nel dettaglio la struttura organizzativa/organigramma e le risorse umane riferite alle diverse unità organizzative dell'amministrazione/ente.
- Resta ferma l'opportunità di assicurare una consultazione pubblica aperta a tutti della Sottosezione 2.3 prima della sua approvazione per garantire la più ampia condivisione dei contenuti e la partecipazione dei soggetti interessati.

Segue la sezione Rischi corruttivi e trasparenza, nella cui procedura è stata preliminarmente previsto il coinvolgimento di tutti di dirigenti dell'Ente, ed inoltre si è proceduto con una procedura aperta alla consultazione aperta a tutta la cittadinanza per l'aggiornamento della sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2026/2028 (prot. comunale n. 17852/2026), per il massimo coinvolgimento nella strategia di prevenzione della corruzione di tutti gli stakeholder, interni ed esterni.

Sommario

1. Parte generale	
1.1. I soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione e nella gestione del rischio	
1.1.1. L'Autorità nazionale anticorruzione	
1.1.2. Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT)	
1.1.3. L'organo di indirizzo politico	
1.1.4. I dirigenti e i responsabili delle unità organizzative	
1.1.5. Gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV)	
1.1.6. Il personale dipendente	
1.2. Le modalità di approvazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza	
1.3. Gli obiettivi strategici	
2. L'analisi del contesto	
2.1. L'analisi del contesto esterno	
2.2. L'analisi del contesto interno	
2.2.1. La struttura organizzativa	
2.2.2. La valutazione di impatto del contesto interno ed esterno	
2.3. La mappatura dei processi	
3. Valutazione del rischio	
3.1. Identificazione del rischio	
3.2. Analisi del rischio	
3.2.1. Scelta dell'approccio valutativo	
3.2.2. I criteri di valutazione	
3.2.3. La rilevazione di dati e informazioni	
3.2.4. formulazione di un giudizio motivato	
3.3. La ponderazione del rischio	
4. Il trattamento del rischio	
4.1. Individuazione delle misure	
5. Le misure di prevenzione e contrasto	
5.5. Il Codice di comportamento	
5.6. Conflitto di interessi	
5.7. Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali	
5.8. Regole per la formazione delle commissioni e per l'assegnazione degli uffici	
5.9. Incarichi extraistituzionali	
5.10. Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage)	

5.11.	<i>La formazione in tema di anticorruzione.....</i>
5.12.	<i>La rotazione del personale.....</i>
5.13.	<i>Misure per la tutela del dipendente che segnali illeciti (whistleblower).</i>
5.14.	<i>Altre misure generali.....</i>
5.14.1.	<i>La clausola compromissoria nei contratti d'appalto e concessione.....</i>
5.14.2.	<i>Patti di Integrità e Protocolli di legalità.....</i>
5.14.3.	<i>Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere</i>
5.14.4.	<i>Concorsi e selezione del personale.....</i>
5.14.5.	<i>Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti</i>
5.14.6.	<i>La vigilanza su enti controllati e partecipati.....</i>
5.14.7.	<i>Normativa Antiriciclaggio.....</i>
6.	<i>La trasparenza.....</i>
6.1.	<i>La trasparenza e l'accesso civico.....</i>
6.2.	<i>Il regolamento ed il registro delle domande di accesso civico.....</i>
6.3.	<i>Le modalità attuative degli obblighi di pubblicazione.....</i>
6.4.	<i>L'organizzazione dell'attività di pubblicazione.....</i>
6.5.	<i>La pubblicazione di dati ulteriori.....</i>
7.	<i>Il monitoraggio e il riesame delle misure.....</i>

Allegati:

- A- Mappatura dei processi e Catalogo dei rischi;
- B- Analisi dei rischi;
- C- Gradualizzazione, individuazione e programmazione delle misure di prevenzione;
- D- Misure di trasparenza;
- E- Patto di integrità;
- F- Dichiarazione conflitto di interessi.



1. Parte generale

1.1. I soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione e nella gestione del rischio

1.1.1. L'Autorità nazionale anticorruzione

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione, secondo la legge 190/2012 e s.m.i., si attua mediante il Piano nazionale anticorruzione (PNA) adottato **dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)**.

Il PNA individua i principali rischi di corruzione, i relativi rimedi e contiene l'indicazione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo.

1.1.2. Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT)

La legge 190/2012 (art. 1 comma 7) prevede che l'organo di indirizzo individui il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) di questo Ente è il dr. Giuseppe Lavedini, Segretario Generale, designato con decreto n. 47 del 07/08/2025.

Con Decreto sindacale n. 4 del 28/01/2026 si è anche provveduto alla nomina del vice RPCT, nella figura del Ragioniere Generale dott. Daniele Lazzarini, nei casi di assenza o impedimento del Segretario Generale.

L'art. 8 del DPR 62/2013 impone un dovere di collaborazione dei dipendenti nei confronti del responsabile anticorruzione, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente. **Pertanto, tutti i dirigenti, i funzionari, il personale dipendente ed i collaboratori sono tenuti a fornire al RPCT la necessaria collaborazione.**

Il RPCT, svolge i compiti seguenti:

- a) elabora e propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);
- b) verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del piano anticorruzione (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);
- c) comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il PTPCT) e le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);
- d) propone le necessarie modifiche del PTCP, qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, ovvero a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del piano stesso (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);
- e) definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);
- f) individua il personale da inserire nei programmi di formazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, la quale predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della

legalità (articolo 1 commi 10, lettera c), e 11 legge 190/2012);

g)d'intesa con il dirigente competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici che svolgono attività per le quali è più elevato il rischio di malaffare (articolo 1 comma 10 lettera b) della legge 190/2012), fermo il comma 221 della legge 208/2015 che prevede quanto segue: "(...) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale";

h) riferisce sull'attività svolta all'organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora sia il responsabile anticorruzione a ritenerlo opportuno (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);

i) entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette all'OIV e all'organo di indirizzo una relazione recante i risultati dell'attività svolta, pubblicata nel sito web dell'amministrazione;

j) trasmette all'OIV informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo (articolo 1 comma 8-bis legge 190/2012);

k) segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);

l) indica agli uffici disciplinari i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);

m) segnala all'ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi confronti "per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni" (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);

n) quando richiesto, riferisce all'ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PNA 2016, paragrafo 5.3, pagina 23);

o) quale responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (articolo 43 comma 1 del decreto legislativo 33/2013).

p) quale responsabile per la trasparenza, segnala all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (articolo 43 commi 1 e 5 del decreto legislativo 33/2013);

q) al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il responsabile anticorruzione è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno della sezione anticorruzione del PIAO (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 21);

r) può essere designato quale soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 22);

s) può essere designato quale "gestore delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette" ai sensi del DM 25 settembre 2015 (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 17).

Il RPCT svolge attività di controllo sull'adempimento, da parte dell'amministrazione, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (art. 43, comma 1, d.lgs. 33/2013).

Il RPCT collabora con l'ANAC per favorire l'attuazione della disciplina sulla trasparenza (ANAC, deliberazione n. 1074/2018, pag. 16). Le modalità di interlocuzione e di raccordo sono state definite dall'Autorità con il Regolamento del 29/3/2017.

1.1.3.L'organo di indirizzo politico

La disciplina assegna al RPCT compiti di coordinamento del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del PTPCT e al monitoraggio. In tale quadro, l'organo di indirizzo politico ha il compito di:

- a)valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell'amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;
- b)tenere conto, in sede di nomina del RPCT, delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e ad operarsi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;
- c)assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;
- d)promuovere una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale.

1.1.4.I dirigenti e i responsabili delle unità organizzative

Dirigenti e funzionari responsabili delle unità organizzative devono collaborare alla programmazione ed all'attuazione delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione. In particolare, devono:

- a)valorizzare la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede di formulazione degli obiettivi delle proprie unità organizzative;
- b)partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;
- c)curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e promuovere la formazione in materia dei dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull'integrità;
- d)assumersi la responsabilità dell'attuazione delle misure di propria competenza programmate nel PTPCT e operare in maniera tale da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle stesse da parte del loro personale (ad esempio, contribuendo con proposte di misure specifiche che tengano conto dei principi guida indicati nel PNA 2019 e, in particolare, dei principi di selettività, effettività, prevalenza della sostanza sulla forma);

e) tener conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai dipendenti all'attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione con il RPCT.

f) Collaborare attivamente alla realizzazione degli obiettivi in materia di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell'Ente.

g) Diffondere la cultura della legalità e del rispetto della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, nei propri settori, uffici e servizi.

h) Dare attuazione a tutte le misure previste dalla sottosezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO per quanto di rispettiva competenza.

1.1.5. Gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV)

Gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) e le strutture che svolgono funzioni assimilabili, quali i Nuclei di valutazione, partecipano alle politiche di contrasto della corruzione e devono:

a) offrire, nell'ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto metodologico al RPCT e agli altri attori, con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo;

b) fornire, qualora disponibili, dati e informazioni utili all'analisi del contesto (inclusa la rilevazione dei processi), alla valutazione e al trattamento dei rischi;

c) favorire l'integrazione metodologica tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo di gestione del rischio corruttivo.

d) Il RPCT può avvalersi delle strutture di vigilanza ed audit interno, laddove presenti, per:

e) attuare il sistema di monitoraggio del PTPCT, richiedendo all'organo di indirizzo politico il supporto di queste strutture per realizzare le attività di verifica (audit) sull'attuazione e l'idoneità delle misure di trattamento del rischio;

f) svolgere l'esame periodico della funzionalità del processo di gestione del rischio.

1.1.6. Il personale dipendente

I singoli dipendenti partecipano attivamente al processo di gestione del rischio e, in particolare, alla attuazione delle misure di prevenzione programmate nel PTPCT. A tal fine dal 2024 l'Ente ha organizzato per ogni anno una formazione a carattere obbligatorio per tutti i dipendenti dell'Ente, con particolare attenzione ai nuovi assunti con moduli dedicati, e differenziata in funzione degli uffici e servizi in cui il personale opera.

Tutti i soggetti che dispongono di dati utili e rilevanti (es. uffici legali interni, uffici di statistica, uffici di controllo interno, ecc.) hanno l'obbligo di fornirli tempestivamente al RPCT ai fini della corretta attuazione del processo di gestione del rischio.

1.2. Le modalità di approvazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Premesso che l'attività di elaborazione non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione, il RPCT deve elaborare e proporre le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza da inserire nel PIAO, ovvero lo schema di sezione anticorruzione del PIAO.

L'ANAC sostiene che sia necessario assicurare la più larga condivisione delle misure anticorruzione (ANAC determinazione n. 12 del 28/10/2015). Allo scopo di assicurare il coinvolgimento degli stakeholders e degli organi politici, questa sottosezione del PIAO è soggetta alla tempestiva pubblicazione di idoneo avviso per sollecitare l'intervento degli stakeholders in riferimento al PIAO 2026/2028 (sezione prevenzione della corruzione e trasparenza), per raccogliere le osservazioni e farle confluire, laddove possibile, nel redigendo documento da sottoporre all'approvazione definitiva da parte della Giunta Comunale. Il processo di predisposizione prevede preliminarmente il coinvolgimento di tutti i dirigenti dell'Ente, per poi aprirsi ad una condivisione interna ed esterna.

1.3. Gli obiettivi strategici

Il comma 8 dell'art. 1 della legge 190/2012 (rinnovato dal d.lgs. 97/2016) prevede che l'organo di indirizzo definisca gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione.

Il primo obiettivo che va posto è quello del **valore pubblico** secondo le indicazioni del DM 132/2022 (art. 3), che si traduce in obiettivi, azioni e misure che a 360° interessano tutti gli aspetti della vita dell'Ente: dalle performance da raggiungere, organizzative ed individuali, agli aspetti organizzativi interni, dalle dinamiche del personale, al rispetto della normativa in materia di prevenzione della corruzione e privacy, dal rispetto degli obiettivi in materia di pari opportunità, all'uso efficace ed efficiente delle nuove tecnologie informatiche. Questo insieme di azioni, tra loro coordinate, porta ad accrescere il valore pubblico che un ente è in grado di generare.

L'obiettivo della creazione di valore pubblico può essere raggiunto in particolare avendo chiaro che la prevenzione della corruzione e la trasparenza sono dimensioni del e per la creazione del valore pubblico, di natura trasversale per la realizzazione della missione istituzionale di ogni amministrazione o ente. Tale obiettivo generale va poi declinato in obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e della trasparenza, previsti come contenuto obbligatorio dei PTPCT, e, quindi, anche della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO. Va preliminarmente osservato come gli obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, siano già contenuti nei documenti di pianificazione strategica, ed in primis nel DUP- Documento Unico di Programmazione 2026/2028, approvato nella sua versione definitiva con nota di aggiornamento con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27/02/2026. All'interno del DUP, oltre ai vari e diffusi riferimenti aventi carattere trasversale, alla missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione - programma 02 (Segreteria Generale), è previsto idoneo obiettivo così declinato: *"1. Obiettivo operativo: Tutela della legalità e trasparenza: Il funzionamento e la qualità dell'azione amministrativa dipendono dall'applicazione delle procedure a tutela della legalità, della trasparenza e dei controlli istituzionali. Oltre a quanto già richiesto dalla normativa in materia di trasparenza e anticorruzione, sta negli obiettivi dell'Amministrazione attivare nuove soluzioni nell'intento di semplificare, informatizzare ed innovare l'organizzazione e l'azione amministrativa. Le attività di tipo istituzionale, le procedure in essere a tutela della legittimità, della trasparenza e della legalità, le forme di controllo e di rendicontazione, nonché i sistemi di gestione documentale*

sono nel complesso orientati al miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità dei servizi. A tal fine risulta importante:

- potenziare l'implementazione dell'informatizzazione e della dematerializzazione;*
- razionalizzare le procedure e gli atti garantendo al contempo semplificazione ed efficienza, ma anche il rispetto dei principi di trasparenza;*
- semplificare i processi per snellire i tempi di evasione delle pratiche, anche con il ricorso a strumenti trasversali quali lo Sportello Facile Digitale quale strumento messo a disposizione per garantire un supporto e sostegno ai cittadini del territorio;*
- promuovere l'utilizzo di piattaforme digitali nell'esercizio delle attività negoziali, al fine di creare un contesto sfavorevole alla corruzione”.*

Coerentemente con gli strumenti di pianificazione, all'interno del presente PIAO 2026/2028, sottosezione performance, vengono introdotti specifici obiettivi trasversali, di settore, ed individuali sulle materie della prevenzione della corruzione e trasparenza, in maniera tale da un lato da assolvere alle previsioni normative, ma dall'altro prevalentemente per dare attuazione ad una normativa in grado di accrescere valore pubblico.

L'amministrazione ritiene che la trasparenza sostanziale dell'azione amministrativa sia la misura principale per contrastare i fenomeni corruttivi.

Pertanto, intende perseguire i seguenti **obiettivi di trasparenza** sostanziale:

1. la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione;
2. il libero e illimitato esercizio dell'accesso civico, come normato dal d.lgs. 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.

Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l'azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

- a) elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici, anche onorari;
- b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

Gli obiettivi strategici vengono quindi declinati nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO quali:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione.

Gli obiettivi del PIAO sono stati formulati coerentemente con la programmazione prevista nella sezione strategica del DUP.

A dimostrazione di tale coerenza, si segnala la presenza di obiettivi gestionali, utili al conseguimento degli obiettivi strategici di prevenzione e contrasto della corruzione all'interno dell'apposita sottosezione Performance del presente PIAO 2026/2028, discendenti dalla normativa in materia e dagli indirizzi strategici contenuti nel DUP 2026/2028.

2. L'analisi del contesto

2.1.L'analisi del contesto esterno

Attraverso l'analisi del contesto, si acquisiscono le informazioni necessarie ad identificare i rischi corruttivi che lo caratterizzano, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui si opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione ed attività (contesto interno).

L'analisi del contesto esterno reca l'individuazione e la descrizione delle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio, ovvero del settore specifico di intervento e di come queste ultime – così come le relazioni esistenti con gli stakeholders – possano condizionare impropriamente l'attività dell'amministrazione. Da tale analisi deve emergere la valutazione di impatto del contesto esterno in termini di esposizione al rischio corruttivo.

Uno degli elementi di cui si tiene conto nella presente analisi del contesto esterno sono le analisi sulle condizioni esterne contenute all'interno del DUP - Documento Unico di Programmazione 2026/2028, cui si fa rinvio. Ed in particolare vanno considerati:

- lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la legge di bilancio sul comparto degli enti locali e quindi anche sul nostro Ente;
- lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro Ente;
- lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell'ente, in cui si inserisce la nostra azione.

Inoltre, sempre all'interno del DUP 2026/2028, è contenuto apposito capitolo dedicato al PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L'analisi del contesto esterno ha principalmente due obiettivi:

- il primo, evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare, con riferimento ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio, possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi;
- il secondo, come tali caratteristiche ambientali possano condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

L'analisi comporta lo svolgimento di due tipologie di attività:

- acquisizione dei dati rilevanti;
- interpretazione degli stessi ai fini della rilevazione del rischio corruttivo.

Con riferimento alla prima attività, l'amministrazione utilizza dati e informazioni sia di tipo *oggettivo* (economico, giudiziario, ecc.), che di tipo *soggettivo*, relativi alla percezione del fenomeno corruttivo da parte degli stakeholder.

Riguardo alle fonti esterne, l'amministrazione può reperire una molteplicità di dati relativi al contesto culturale, sociale ed economico attraverso la consultazione di banche dati o di studi di diversi soggetti e istituzioni (ISTAT, Università e Centri di ricerca, ecc.).

Particolare importanza rivestono i dati giudiziari relativi al tasso di criminalità generale del territorio di riferimento (ad esempio, omicidi, furti nelle abitazioni, scippi e borseggi), alla presenza della criminalità organizzata e di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso nelle istituzioni, nonché più specificamente ai reati contro la pubblica amministrazione (corruzione, concussione,

peculato etc.) reperibili attraverso diverse banche dati (ISTAT, Ministero di Giustizia, Corte dei Conti o Corte Suprema di Cassazione).

In data 27/05/2025 è stata pubblicata la Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento a cura della DIA (Direzione Investigativa Antimafia) al 31/12/2024, che qui si richiama. La struttura del documento, nel solco delle innovazioni introdotte con le più recenti versioni, è stata snellita ed impostata sulle matrici mafiose, con l'intento di descriverne l'operatività nel loro complesso, declinandone poi le presenze a livello territoriale, lo specifico *modus operandi* adottato nei vari contesti d'area e dando risalto alla descrizione delle azioni di contrasto di tutte le componenti del sistema antimafia. Ciò si accompagna ad una rinnovata rappresentazione grafica della presenza del crimine organizzato, conseguente all'avvertita esigenza di rendere le dinamiche delinquenziali il più facilmente ed immediatamente intellegibili al lettore. Il contenuto testuale rimane invece incentrato sulla descrizione del "quadro di aggiornamento" rilevato nel torno temporale in esame, andando ad approfondire e dettagliare specificamente gli elementi di novità.

All'interno del documento di interesse nazionale, per quanto riguarda il territorio della Provincia di Venezia vi si legge: *"Le attività investigative condotte su questo territorio nel corso degli anni hanno mostrato un quadro delinquenziale degno di un'accurata analisi, soprattutto avuto riguardo alle strutturate e note organizzazioni criminali italiane. Nel periodo di riferimento di particolare interesse è la sentenza emessa il **17 gennaio 2024** con la quale la Corte di Cassazione, rigettando i ricorsi di alcuni imputati e dichiarando inammissibili quelli dei rimanenti imputati nell'ambito del processo relativo all'indagine denominata "Camaleonte", ha certificato la presenza in Veneto di un'organizzazione criminale di tipo mafioso. La Suprema Corte conferma, di fatto, quanto promanato dalla sentenza d'Appello riguardo la presenza di una "...nuova ed autonoma articolazione criminosa della cosca denominata "Grande Aracri", organizzazione di tipo mafioso insediatasi originariamente in Cutro e già con un'autonoma articolazione nel territorio emiliano, operante nelle province di Padova e Venezia tra il 2012 e il 2019...". Restando in tema di sentenze, nel periodo trattato, è in corso il processo d'Appello relativo agli sviluppi processuali della già citata indagine "At last" conclusa dalla Polizia di Stato nel 2019 e che consentì di ricostruire le capacità del clan camorristico dei CASALESI di permeare l'economia legale della provincia mediante il tipico metodo mafioso. Quanto sinora esposto indica, inconfutabilmente, come l'attore criminale guardi al Veneto e, in particolare la città di Venezia e il suo hinterland, come una "terra" di conquista dove, mimetizzandosi nel poliedrico tessuto imprenditoriale, ne sfrutta le vulnerabilità riciclando i patrimoni illecitamente accumulati. Sebbene le attività investigative poste in essere nell'arco temporale esaminato non abbiano fatto emergere l'attuale operatività delle mafie nel veneziano, i risultati conseguiti dall'attività preventiva finalizzata sia ad aggredire i patrimoni illeciti, sia ad evitare qualsiasi tentativo di infiltrazione nel tessuto economico veneziano. Al riguardo, il **6 maggio 2024**, è stato eseguito un decreto di sequestro e contestuale confisca di un immobile, ubicato nella provincia di Venezia, nei confronti di un esponente di spicco della già richiamata mafia del Brenta. L'azione dei Gruppi Interforze Antimafia coordinati dal Prefetto di Venezia ha consentito, invece, di raccogliere importanti elementi di illiceità inerenti ad alcune ingerenze mafiose tali da giustificare l'emissione di 2 provvedimenti interdittivi nei confronti di gruppi imprenditoriali ritenuti "vicini" ad ambiti mafiosi. Tra questi spicca quello emesso nei confronti di una società attiva nel settore dell'installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrici in edifici, la cui gestione è stata ritenuta fortemente inquinata da un gruppo criminale riconducibile alla stidda di Gela (CL). Gli amministratori della società infatti sono risultati legati da vincoli di parentela a esponenti stiddari coinvolti in importanti e complesse indagini. L'atto prefettizio ha evidenziato, inoltre, assidue interazioni tra uno degli amministratori della società interdetta con esponenti del clan camorristico dei CASALESI operante a Venezia. In particolare, è emersa l'ingerenza di questo clan negli interessi*

economici di un'attività di rivendita carburanti e bar riconducibile alla stidda gelese. Tale aspetto, sembrerebbe sintomatico di un verosimile patto mafioso raggiunto da due differenti consorterie e finalizzato alla realizzazione di reciproci interessi illeciti in "regime" di coesistenza sul territorio veneziano. Nel 2024 sono stati registrati alcuni episodi di illecita percezione di fondi pubblici, con particolare riferimento a quelli europei destinati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), pur non rinvenendo la presenza di soggetti legati a contesti mafiosi. Si è trattato di fenomeni corruttivi maturati all'interno di circuiti di tipo crimino-affaristico che hanno coinvolto funzionari pubblici infedeli e imprenditori spregiudicati. Particolare importanza, in proposito, assume l'operazione denominata "Crimine resiliente", eseguita dalla Guardia di finanza di Venezia nel mese di **marzo 2024**, le cui risultanze investigative hanno disvelato l'esistenza di uno strutturato sodalizio criminale dedito alla perpetrazione di un numero indeterminato di truffe ai danni dell'Unione Europea. In tale contesto sono state riscontrate, inoltre, numerose modifiche agli assetti societari in capo alle aziende destinatarie dei suddetti fondi, nonché accertate una serie di complesse condotte delittuose in materia economico-finanziaria, finalizzate alla creazione, cessione e monetizzazione di crediti d'imposta inesistenti. Il provvedimento cautelare è stato emesso nei confronti di 22 persone ritenute gravemente indiziate di associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata, al riciclaggio, all'autoriciclaggio e al falso. Inoltre, nel medesimo dispositivo è stato emesso il sequestro preventivo dei crediti di imposta, risultati attivi in seno alle società coinvolte nella frode, per un totale di circa 600 milioni di euro. Non meno rilevante è l'operatività sul territorio veneziano di importanti e strutturati sodalizi criminali stranieri dediti, prevalentemente, al traffico e allo spaccio sostanze stupefacenti. Al riguardo, si rappresenta che il **10 maggio 2024** la Guardia di finanza di Venezia ha tratto in arresto un noto latitante albanese sul quale gravava un Mandato di Arresto Europeo in quanto avrebbe preso parte ad un gruppo impegnato nel traffico internazionale di cocaina. Il successivo **12 giugno 2024**, a conclusione di una indagine condotta dalla Polizia di Stato di Venezia, è stata disarticolata un'associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, composta in gran parte da cittadini albanesi, dedita in maniera stabile alla gestione dell'attività di spaccio.

Altra fonte esterna dalla quale si sono reperiti importanti dati è la Relazione della Prefettura di Venezia, Ufficio Territoriale del Governo, sulla situazione dell'ordine e sicurezza pubblica che nel territorio metropolitano di Venezia non presenta particolari situazioni di criticità.

Con nota prot. Comunale n. 78895 del 04/12/2025 la Prefettura di Venezia – Ufficio Territoriale del Governo, ha trasmesso l'analisi di contesto ai fini dell'aggiornamento del PIAO in cui osserva testualmente: **"Situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio della Città Metropolitana di Venezia.** Tra i fenomeni di illegalità più evidenti, si mantiene quello relativo allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti, come si evince dall'attività di controllo e vigilanza da parte delle Forze di Polizia, specialmente con i servizi c.d. ad "Alto Impatto", che hanno condotto a rilevanti risultati sia come presidio del territorio che nella repressione e conseguente contenimento dei fenomeni criminali. Il tessuto socio-economico veneziano, caratterizzato da diversificate risorse finanziarie generate da aziende turistiche, artigianali, agricole e dai cantieri delle grandi opere, potrebbe teoricamente prestarsi ad infiltrazioni della criminalità organizzata. Rischi di infiltrazioni e di contatti con le Pubbliche Amministrazioni possono avvenire, specialmente, nell'ambito della lottizzazione edilizia, cui conseguono spesso investimenti che possono nascondere anche un impiego di capitali di provenienza illecita. I dati sui fenomeni illeciti suindicati e l'attenzione posta dalle Amministrazioni richiamate, mediante gli strumenti di collaborazione pattizia messi in campo, consentono di percepire le criticità di maggior rilievo che vengono in essere nel contesto esterno all'attività amm.va del territorio della Città Metropolitana di Venezia.

Per individuare le soluzioni più idonee all'abbattimento del rischio di interferenze nel buon andamento della PA, è opportuno ricordare di seguito i procedimenti amm.vi degli Enti locali a maggior rischio turbativa:

- *procedimenti relativi al rilsio di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, con o senza effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;*
- *procedimenti relativi ai contratti pubblici;*
- *procedimenti relativi all'acquisizione di personale;*
- *attività di gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;*
- *procedimenti inerenti a controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;*
- *incarichi e nomine;*
- *affari legali e contenzioso;*
- *procedimenti relativi al governo del territorio;*
- *attività di gestione dei rifiuti;*
- *attività di pianificazione urbanistica.*

Ciascun ente dovrà svolgere un'analisi del proprio rischio, allo scopo di agevolare i processi decisionali per cui i relativi rischi necessitano un trattamento, con le rispettive priorità di attuazione.

2.2.L'analisi del contesto interno

L'analisi del contesto interno riguarda, da una parte, la struttura organizzativa e, dall'altra parte, la mappatura dei processi, che rappresenta l'aspetto centrale e più importante finalizzato ad una corretta valutazione del rischio.

2.2.1.La struttura organizzativa

La struttura organizzativa viene analizzata e descritta nella parte del PIAO dedicata all'organizzazione (Capitale Umano): si rinvia a tale sezione per una analisi di dettaglio.

La struttura organizzativa è chiamata a svolgere tutti i compiti e le funzioni che l'ordinamento attribuisce a questo.

In primo luogo, a norma dell'art. 13 del d.lgs. 267/2000 e smi (il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL), spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici:

- *dei servizi alla persona e alla comunità;*
- *dell'assetto ed utilizzazione del territorio;*
- *dello sviluppo economico;*

salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Inoltre, l'art. 14 del medesimo TUEL, attribuisce al comune la gestione dei servizi, di competenza statale, elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale "Ufficiale del Governo".

Il comma 27 dell'art. 14 del DL 78/2010 (convertito con modificazioni dalla legge 122/2010), infine, elenca le "funzioni fondamentali". Sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera p), della Costituzione:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- l-bis) i servizi in materia statistica.

2.2.2. La valutazione di impatto del contesto interno ed esterno

Dai risultati dell'analisi del contesto, sia esterno che interno, è possibile sviluppare le considerazioni in merito alle misure di prevenzione e contrasto della corruzione che sono alla base delle misure ed azioni previste all'interno della presente sezione del PIAO 2026/2028.

2.3. La mappatura dei processi

La mappatura dei processi si articola in tre fasi: identificazione; descrizione; rappresentazione.

L'identificazione consiste nello stabilire l'unità di analisi (il processo), nell'identificare l'elenco completo dei processi svolti dall'organizzazione che, nelle fasi successive, dovranno essere esaminati e descritti. In questa fase l'obiettivo è definire la lista dei processi che dovranno essere oggetto di analisi e approfondimento.

Il risultato della prima fase è l'**identificazione** dell'elenco completo dei processi dall'amministrazione. I processi sono poi aggregati nelle cosiddette **aree di rischio**, intese come raggruppamenti omogenei di processi. Le aree di rischio possono essere distinte in generali e specifiche:

- a) quelle **generali** sono comuni a tutte le amministrazioni (es. contratti pubblici, acquisizione e gestione del personale);
- b) quelle **specifiche** riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività da essa svolte.

Il PNA 2019, Allegato n. 1, ha individuato le seguenti "Aree di rischio" per gli enti locali:

- 1. acquisizione e gestione del personale;

- 2.affari legali e contenzioso;
- 3.contratti pubblici;
- 4.controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- 5.gestione dei rifiuti;
- 6.gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- 7.governo del territorio;
- 8.incarichi e nomine;
- 9.pianificazione urbanistica;
- 10.provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato;
- 11.provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato.

Oltre alle suddette undici “Aree di rischio”, si prevede l’area definita “**Altri servizi**”.

Tale sottoinsieme riunisce processi tipici degli enti territoriali, in genere privi di rilevanza economica e difficilmente riconducibili ad una delle aree proposte dal PNA. Ci si riferisce, ad esempio, ai processi relativi a: gestione del protocollo, funzionamento degli organi collegiali, istruttoria delle deliberazioni, ecc.

Per la mappatura è fondamentale il coinvolgimento dei responsabili delle strutture organizzative principali. Secondo l’ANAC, può essere utile prevedere, specie in caso di complessità organizzative, la costituzione di un “gruppo di lavoro” dedicato e interviste agli addetti ai processi onde individuare gli elementi peculiari e i principali flussi.

Secondo gli indirizzi del PNA, il RPCT ha costituito e coordinato un “Gruppo di lavoro”, composto dai dirigenti e funzionari dell’ente responsabili delle aree e servizi in cui si articola il Comune.

Data l’approfondita conoscenza da parte di ciascuno dei procedimenti, dei processi e delle attività svolte dal proprio ufficio, il Gruppo di lavoro ha potuto enucleare i processi elencati nelle schede allegate, denominate “**Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**” (**Allegato A**).

Tali processi, poi, sempre secondo gli indirizzi espressi dal PNA, sono stati brevemente descritti (mediante l’indicazione dell’input, delle attività costitutive il processo, e dell’output finale) e, infine, è stata registrata l’unità organizzativa responsabile del processo stesso.

Sempre secondo gli indirizzi del PNA, e in attuazione del principio della “gradualità” (PNA 2019), rispetto a quanto programmato negli esercizi passati, il Gruppo di lavoro ha ulteriormente approfondito il livello di analisi: i processi mappati ora sono 214 e riguardano pressochè tutte le attività svolte dall’Amministrazione.

3.Valutazione del rischio

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione in cui il rischio stesso è identificato, analizzato e confrontato con altri rischi, al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure organizzative correttive e preventive (trattamento del rischio). Si articola in tre fasi: identificazione, analisi e ponderazione del rischio.

3.1.Identificazione del rischio

L'identificazione del rischio ha l'obiettivo di individuare comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite i quali si concretizza il fenomeno corruttivo.

Tale fase deve portare con gradualità alla creazione di un "Registro degli eventi rischiosi" nel quale sono riportati tutti gli eventi rischiosi relativi ai processi dell'amministrazione.

Il Registro degli eventi rischiosi, o Catalogo dei rischi principali, è riportato nelle schede allegate denominate:

- all. A mappatura dei processi e catalogo dei rischi (colonna G catalogo dei rischi principali)
- all. B analisi del rischio (colonna B catalogo dei rischi principali)

Per individuare gli eventi rischiosi è necessario: definire l'oggetto di analisi; utilizzare tecniche di identificazione e una pluralità di fonti informative; individuare i rischi.

a) L'oggetto di analisi: è l'unità di riferimento rispetto alla quale individuare gli eventi rischiosi. L'oggetto di analisi può essere: l'intero processo, le singole attività che compongono ciascun processo.

Come già precisato, secondo gli indirizzi del PNA, il RPCT ha costituito e coordinato un "Gruppo di lavoro" composto dai dirigenti e funzionari dell'ente responsabili delle aree e servizi in cui si articola il Comune.

Data la dimensione organizzativa contenuta dell'ente, il Gruppo di lavoro ha svolto l'analisi per singoli "processi" (senza scomporre gli stessi in "attività", fatta eccezione per i processi relativi agli affidamenti di lavori, servizi e forniture).

Sempre secondo gli indirizzi del PNA, e in attuazione del principio della "gradualità" (PNA 2019), il Gruppo di lavoro ha ulteriormente approfondito l'analisi di dettaglio dei processi amministrativi, oltre che con la mappatura anche attraverso l'analisi dei rischi e la graduazione dei rischi, individuazione e programmazione delle misure.

Le schede allegate al presente recano la mappatura, analisi e trattamento dei processi amm.vi:

- alla A mappatura processi e catalogo rischi;
- all B analisi dei rischi;
- all. C graduazione dei rischi e individuazione delle misure

b) Tecniche e fonti informative: per identificare gli eventi rischiosi è opportuno utilizzare una pluralità di tecniche e prendere in considerazione il più ampio numero possibile di fonti. Le tecniche sono molteplici, quali: l'analisi di documenti e di banche dati, l'esame delle segnalazioni,

le interviste e gli incontri con il personale, workshop e focus group, confronti con amministrazioni simili (benchmarking), analisi dei casi di corruzione, ecc.

Il Gruppo di lavoro, costituito e coordinato dal RPCT, ha applicato principalmente le metodologie seguenti:

- in primo luogo, è stata prevista la partecipazione degli stessi funzionari responsabili, con conoscenza diretta dei processi e quindi delle relative criticità, al Gruppo di lavoro;
- quindi, sono stati considerati i risultati dell'analisi del contesto;
- e delle risultanze della mappatura;
- inoltre, sono stati valutati casi giudiziari ed episodi di corruzione o cattiva amministrazione, rilevati dai media accaduti in passato in altre amministrazioni o enti simili;
- segnalazioni ricevute tramite il whistleblowing o con altre modalità;
- infine, è stata data rilevanza agli esiti del monitoraggio e del riesame delle misure svolte negli esercizi precedenti.

c) L'identificazione dei rischi: gli eventi rischiosi individuati sono elencati e documentati. La formalizzazione può avvenire tramite un "registro o catalogo dei rischi" dove, per ogni oggetto di analisi, è riportata la descrizione di tutti gli eventi rischiosi che possono manifestarsi.

Il Gruppo di lavoro, costituito e coordinato dal RPCT, composto dai dirigenti e funzionari dell'ente responsabili delle aree e servizi in cui si articola il Comune, che vantano una approfondita conoscenza dei procedimenti, dei processi e delle attività svolte dal proprio ufficio, ha prodotto il **Catalogo dei rischi principali**.

Il catalogo è riportato nelle schede allegate, denominate "**Mappatura dei processi a catalogo dei rischi**", **Allegato A**. Il catalogo è riportato nella **colonna G dell'Allegato A**. Per ciascun processo è indicato il rischio principale che è stato individuato. E nell'allegato B analisi dei rischi.

3.2. Analisi del rischio

L'analisi ha il duplice obiettivo di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione, e, dall'altro lato, di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.

Ai fini dell'analisi del livello di esposizione al rischio è quindi necessario:

- a) scegliere l'approccio valutativo, accompagnato da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un'impostazione quantitativa che prevede l'attribuzione di punteggi;
- b) individuare i criteri di valutazione;
- c) rilevare i dati e le informazioni;
- d) formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato.

3.2.1. Scelta dell'approccio valutativo

Per stimare l'esposizione ai rischi, l'approccio può essere di tipo qualitativo, quantitativo, oppure di tipo misto tra i due.

Approccio qualitativo: l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, in genere non prevedono una rappresentazione di sintesi in termini numerici.

Approccio quantitativo: nell'approccio di tipo quantitativo si utilizzano analisi statistiche o matematiche per quantificare il rischio in termini numerici.

L'ANAC suggerisce di adottare l'approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza.

3.2.2. I criteri di valutazione

Per stimare il rischio è necessario definire preliminarmente indicatori del livello di esposizione al rischio di corruzione.

L'ANAC ha proposto indicatori comunemente accettati, ampliabili o modificabili (PNA 2019, Allegato n. 1). Gli indicatori utilizzati e riportati nell'allegato b (colonne C ed H) sono:

- 1 livello di interesse economico esterno:** la presenza di interessi rilevanti, economici o meno, e di benefici per i destinatari determina un incremento del rischio;
- 2 grado di discrezionalità del decisore interno:** un processo decisionale altamente discrezionale si caratterizza per un livello di rischio maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- 3 manifestazione di eventi corruttivi in passato:** se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha caratteristiche che rendono praticabile il malaffare;
- 4. grado di opacità del processo decisionale:** l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, abbassa il rischio di eventi corruttivi; ad un minore grado di trasparenza (quindi, una *maggiore opacità*) del processo decisionale corrisponde un innalzamento del rischio;
- 5. disinteresse del responsabile:** la scarsa collaborazione del dirigente o del funzionario alle attività di mappatura, analisi e trattamento dei rischi segnala un deficit di attenzione in tema di corruzione, minore è la collaborazione del dirigente o del funzionario prestata al RPCT, maggiore è la probabilità di eventi corruttivi;
- 6. grado di inattuazione delle misure di trattamento:** l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore probabilità di fatti corruttivi; maggiore è il livello di "non attuazione" delle misure programmate, maggiore sarà il rischio.

Tutti gli indicatori suggeriti dall'ANAC sono stati utilizzati per valutare il rischio nella presente sottosezione del PIAO "rischi corruttivi e trasparenza", ex PTPCT.

Il "Gruppo di lavoro", coordinato dal RPCT, composto dai dirigenti e funzionari dell'ente responsabili delle aree e servizi in cui si articola il Comune, ha fatto uso dei suddetti indicatori.

I risultati dell'analisi sono stati riportati nelle schede allegate, denominate "**Analisi dei rischi**" (**Allegato B**).

3.2.3. La rilevazione di dati e informazioni

La rilevazione di dati e informazioni necessari ad esprimere un giudizio motivato sugli indicatori di rischio deve essere coordinata dal RPCT.

Il PNA prevede che le informazioni possano essere rilevate: da soggetti con specifiche competenze o adeguatamente formati; oppure, attraverso modalità di autovalutazione da parte dei responsabili degli uffici coinvolti nello svolgimento del processo.

Qualora si applichi l'autovalutazione, il RPCT deve vagliare le stime dei responsabili per analizzarne la ragionevolezza ed evitare la sottostima delle stesse, secondo il principio della *prudenza*.

Le valutazioni devono essere suffragate dalla motivazione del giudizio espresso, fornite di evidenze a supporto e sostenute da "dati oggettivi, salvo documentata indisponibilità degli stessi" (Allegato n. 1, pag. 29). L'ANAC ha suggerito i seguenti dati oggettivi:

- i dati sui precedenti giudiziari e disciplinari a carico dei dipendenti, fermo restando che le fattispecie da considerare sono le sentenze definitive, i procedimenti in corso, le citazioni a giudizio relativi a: reati contro la PA; falso e truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate alla PA (artt. 640 e 640-bis CP); procedimenti per responsabilità contabile; ricorsi in tema di affidamento di contratti);
- le segnalazioni pervenute: whistleblowing o altre modalità, reclami, indagini di customer satisfaction, ecc.;
- ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (ad esempio: rassegne stampa, ecc.).

La rilevazione delle informazioni è stata coordinata dal RPCT.

Come già precisato, il Gruppo di lavoro ha applicato gli indicatori di rischio proposti dall'ANAC.

Il Gruppo di lavoro coordinato dal RPCT, composto dai dirigenti e funzionari dell'ente responsabili delle aree e servizi in cui si articola il Comune, (funzionari che vantano una approfondita conoscenza dei procedimenti, dei processi e delle attività svolte dal proprio ufficio) ha ritenuto di procedere con la metodologia dell'"**autovalutazione**" proposta dall'ANAC (PNA 2019, Allegato 1, pag. 29).

Si precisa che, al termine dell'"autovalutazione" svolta dal Gruppo di lavoro, il RPCT ha vagliato le stime dei responsabili per analizzarne la ragionevolezza ed evitare la sottostima delle stesse, secondo il principio della "prudenza".

I risultati dell'analisi sono stati riportati nelle schede allegate, denominate "**Analisi dei rischi**", **Allegato B**. Tutte le "valutazioni" sono supportate da chiare e sintetiche motivazioni, esposte nell'ultima colonna a destra ("**Motivazione**") nelle suddette schede (**Allegato B**).

Le valutazioni, per quanto possibile, sono sostenute dai "dati oggettivi" in possesso dell'ente.

3.2.4.formulazione di un giudizio motivato

In questa fase si procede alla misurazione degli indicatori di rischio. L'ANAC sostiene che sarebbe opportuno privilegiare un'analisi di tipo *qualitativo*, accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un'impostazione *quantitativa* che prevede l'attribuzione di punteggi. Se la misurazione degli indicatori di rischio viene svolta con metodologia "qualitativa" è possibile applicare una scala di valutazione di tipo ordinale: alto, medio, basso.

Partendo dalla misurazione dei singoli indicatori si deve pervenire ad una **valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio**.

Il valore complessivo ha lo scopo di fornire una misurazione sintetica del livello di rischio associabile all'oggetto di analisi (processo/attività o evento rischioso).

Il Gruppo di lavoro, coordinato dal RPCT, applicando gli indicatori del livello di rischio, ha proceduto ad autovalutazione degli stessi con metodologia di tipo **misto quantitativo-qualitativo**.

Al solo scopo di rendere più comprensibili gli esiti dell'analisi, preliminarmente sono stati utilizzati **coefficienti numerici da 1 a 10**.

Al valore 1 corrisponde un rischio corruttivo pressochè nullo, al coefficiente 10 corrisponde un livello altissimo. La corrispondenza non è semplicemente lineare: **già dal valore 7, il rischio è stato ritenuto elevatissimo**.

La media dei coefficienti, attribuiti per ognuno degli indicatori, ha permesso di individuare un primo valore definito "valutazione complessiva".

Successivamente, **tali valori, con metodo qualitativo, sono stati trasformati negli indici corrispondenti ad una scala ordinale** (tra l'altro di maggior dettaglio rispetto a quella suggerita dal PNA):

LIVELLO DI RISCHIO

RISCHIO QUASI NULLO	N
RISCHIO MOLTO BASSO	B-
RISCHIO BASSO	B
RISCHIO MODERATO	M
RISCHIO ALTO	A
RISCHIO MOLTO ALTO	A+
RISCHIO ALTISSIMO	A++

Il Gruppo ha espresso la misurazione, di ciascun indicatore di rischio applicando la scala ordinale di cui sopra.

I risultati della misurazione sono riportati nelle schede allegate, denominate **"Analisi dei rischi"**, **Allegato B** (colonna L, livello di rischio). Tutte le valutazioni sono supportate da una chiara, seppur sintetica motivazione, esposta nell'ultima colonna a destra ("**Motivazione**") nelle suddette schede (**Allegato B**).

3.3. La ponderazione del rischio

La ponderazione è la fase conclusiva del processo di valutazione del rischio. La ponderazione ha lo scopo di stabilire le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio e le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

I criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti operativamente in indicatori di rischio (key risk indicators) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività. Partendo dalla misurazione dei singoli indicatori, si dovrà pervenire ad una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio che ha lo scopo di fornire una misurazione sintetica del livello di rischio associabile all'oggetto di analisi (processo/attività o evento rischioso).

In questa fase, il Gruppo di lavoro, coordinato dal RPCT, ha ritenuto di:

1- assegnare la massima priorità agli oggetti di analisi che hanno ottenuto una valutazione complessiva di rischio **A++** ("rischio altissimo") procedendo, poi, in ordine decrescente di valutazione secondo la scala ordinale.

4. Il trattamento del rischio

Il trattamento del rischio consiste nell'individuazione, la progettazione e la programmazione delle misure generali e specifiche finalizzate a ridurre il rischio corruttivo identificato mediante le attività propedeutiche sopra descritte.

- Le **misure generali** intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione e per la loro stabilità nel tempo.
- Le **misure specifiche**, che si affiancano ed aggiungono sia alle misure generali, sia alla trasparenza, agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi e si caratterizzano per l'incidenza su problemi peculiari.

4.1 Individuazione delle misure

Il primo step del trattamento del rischio ha l'obiettivo di identificare le misure di prevenzione, in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi.

La seconda parte del trattamento è la programmazione operativa delle misure.

In primo luogo, il Gruppo di lavoro, coordinato dal RPCT, ha individuato misure da applicare ai processi con valutazione A++, in maniera decrescente fino a quelli con valutazione più bassa (**Allegato C – “Graduazione dei rischi, individuazione e programmazione delle misure di prevenzione”**).

Le misure, principalmente di *tipo generale*, sono puntualmente descritte e programmate nel successivo paragrafo dedicato alle “Misure di prevenzione e contrasto”. Per ciascuna misura è fissato *un termine* entro il quale provvedere all'attuazione della misura stessa. Successivamente, è necessario procedere al *monitoraggio* della effettiva attuazione delle misure programmate, secondo le indicazioni contenute nel paragrafo conclusivo della sottosezione dedicato a “Monitoraggio e riesame delle misure”

5. Le misure di prevenzione e contrasto

5.5. Il Codice di comportamento

Il comma 3, dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento.

Tra le misure di prevenzione della corruzione, i Codici di comportamento rivestono un ruolo importante nella strategia delineata dalla legge 190/2012 costituendo lo strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei funzionari e ad orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico, in una stretta connessione con i Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (ANAC, deliberazione n. 177 del 19/2/2020 recante le "Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche", Paragrafo 1).

MISURA GENERALE N. 1 Codice di Comportamento

In attuazione della deliberazione ANAC n. 177/2020, il Codice di comportamento è stato aggiornato ed approvato in data 12/03/2021 con deliberazione di Giunta Comunale n. 43/2021.

Con avviso del giorno 17/02/2021, è stato avviato il procedimento, "con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione", per la definizione del Codice di comportamento dell'ente.

Chiunque fosse stato interessato alla definizione del nuovo Codice avrebbe potuto presentare osservazioni e suggerimenti entro il 05/03/2021. Non sono pervenuti suggerimenti ed osservazioni da parte degli stakeholders, interni ed esterni.

Il Nucleo di Valutazione, in data 11/03/2021, ha espresso il proprio parere in merito al Codice di comportamento che, in via definitiva, è stato approvato dall'organo esecutivo.

Il Codice di comportamento è stato reso pubblico mediante comunicazione interna ai Dirigenti in data 24/03/21 e pubblicazione sul sito web istituzionale a disposizione di tutto il personale e di tutti i soggetti interessati, al fine di garantirne la massima diffusione e conoscenza.

PROGRAMMAZIONE: la misura è già operativa e prevede la puntuale applicazione della disciplina in materia e dei contenuti del Codice. E' possibile un aggiornamento nel corso del 2026 in funzione di alcune novità introdotte in particolare dal piano informatico.

5.6. Conflitto di interessi

Il conflitto di interessi si concretizza quando decisioni, che richiedono imparzialità di giudizio, sono adottate da un pubblico funzionario che vanta, anche solo potenzialmente, interessi privati che confliggono con l'interesse pubblico che il funzionario è chiamato a difendere e curare. Si tratta, pertanto, di una condizione che determina *il rischio* di comportamenti dannosi per l'amministrazione, a prescindere che ad essa segua, o meno, una condotta impropria. (cfr. Consiglio di Stato, Sezione consultiva, 5/03/2019 n. 667).

L'art. 6-bis della legge 241/1990 (aggiunto dalla legge 190/2012, art. 1, comma 41) prevede che i responsabili del procedimento, nonché i titolari degli uffici competenti ad esprimere pareri, svolgere valutazioni tecniche e atti endoprocedimentali e ad assumere i provvedimenti conclusivi,

debbano astenersi in caso di “conflitto di interessi”, segnalando ogni situazione, anche solo potenziale, di conflitto.

Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ha imposto il dovere di astensione in caso di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ad ogni dipendente della PA.

Il DPR 62/2013, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, norma il conflitto di interessi agli artt. 6, 7 e 14. Il dipendente pubblico ha il dovere di astenersi in ogni caso in cui esistano “gravi ragioni di convenienza”. Sull'obbligo di astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza. L'art. 7 stabilisce che il dipendente si debba astenere sia dall'assumere decisioni, che dallo svolgere attività che possano coinvolgere interessi:

- a) dello stesso dipendente;
- b) di suoi parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi;
- c) di persone con le quali il dipendente abbia “rapporti di frequentazione abituale”;
- d) di soggetti od organizzazioni con cui il dipendente, ovvero il suo coniuge, abbia una causa pendente, ovvero rapporti di “grave inimicizia” o di credito o debito significativi;
- e) di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
- f) di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.

Ogni qual volta si configurino le descritte situazioni di conflitto di interessi, il dipendente è tenuto a darne tempestivamente comunicazione al responsabile dell'ufficio di appartenenza, il quale valuterà, nel caso concreto, l'eventuale sussistenza del contrasto tra l'interesse privato ed il bene pubblico.

All'atto dell'assegnazione all'ufficio, il dipendente pubblico ha il dovere di dichiarare l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi. Ai sensi dell'art 6 comma 2 DPR 62/2013 deve informare per iscritto il dirigente di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, che lo stesso abbia in essere o abbia avuto negli ultimi tre anni.

La suddetta comunicazione deve precisare:

- a) se il dipendente personalmente, o suoi parenti, o affini entro il secondo grado, il suo coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
- b) e se tali rapporti siano intercorsi, o intercorrano tuttora, con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

Il dipendente, inoltre, ha l'obbligo di tenere aggiornata l'amministrazione sulla sopravvenienza di eventuali situazioni di conflitto di interessi.

Qualora il dipendente si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, deve segnalarlo tempestivamente al dirigente o al superiore gerarchico o, in assenza di quest'ultimo, all'organo di indirizzo.

Questi, esaminate le circostanze, valuteranno se la situazione rilevata realizzi un conflitto di interessi che leda l'imparzialità dell'agire amministrativo. In caso affermativo, ne daranno comunicazione al dipendente.

La violazione degli obblighi di comunicazione ed astensione integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e, pertanto, è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve eventuali ulteriori

responsabilità civili, penali, contabili o amministrative. Pertanto, le attività di prevenzione, verifica e applicazione delle sanzioni sono a carico della singola amministrazione.

“La fattispecie di conflitto di interessi anche potenziale deve essere affrontata e risolta in funzione del pubblico interesse, anche attraverso l'astensione del dipendente dalla partecipazione a scelte, decisioni, attività relative all'oggetto rilevato in conflitto” (rif. Codice di comportamento vigente del Comune di Chioggia).

Nei casi di conflitto di interesse anche potenziale che riguardino i dirigenti, la tempestiva comunicazione va trasmessa al Segretario Generale il quale valuterà, nel caso concreto, l'eventuale sussistenza del conflitto.

Nei casi di conflitto di interesse anche potenziale che riguardino gli incarichi amministrativi di vertice, la tempestiva comunicazione va trasmessa al Sindaco che valuterà l'eventuale sussistenza del conflitto (come previsto da ANAC nella sue faq in materia ricavate dal PNA 2019 parte III cap 1.4.1 *“Laddove il dipendente si trovi in una situazione di conflitto di interessi, deve segnalarlo tempestivamente al dirigente o al superiore gerarchico o, in assenza di quest'ultimo, all'organo di indirizzo, che, esaminate le circostanze, valuta se la situazione rilevata realizzi un conflitto di interessi idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo; in caso affermativo, ne verrà data comunicazione al dipendente. Contestualmente, dovranno essere comunicate ed attuate le misure idonee a presidiare e arginare la situazione di conflitto”*). Il Sindaco potrà essere supportato dal punto di vista tecnico amministrativo da altro personale qualificato.

Le valutazioni sul conflitto di interessi anche potenziale verranno eseguite tenuto conto del caso di specie e tenuto sempre conto:

- Del pieno rispetto delle indicazioni di legge in materia, del Codice di Comportamento generale e del Comune di Chioggia e di quanto già indicato nella descrizione della presente misura.
- Di eventuali rapporti di natura professionale o personale, con reciproci e stabili interessi di carattere economico, nonché di particolari vincoli di amicizia, di intensità tali da sfociare in un sodalizio di natura fiduciaria e suscettibili di minare l'imparzialità del giudizio. Per la corretta interpretazione si fa rinvio alla deliberazione ANAC n. 1186/2018 e ripresa dal FASC ANAC 353/2023 in cui si evidenzia, tra gli altri, che: *“l'appartenenza allo stesso ufficio del candidato e il legame di subordinazione o di collaborazione tra i componenti della commissione e il candidato stesso non rientrano nelle ipotesi di astensione di cui all'art. 51 c.p.c. (Consiglio di Stato, sez. III, 28.4.2016, n. 1628, Consiglio di Stato, sez. V, 17.11.2014 n. 5618; sez. VI, 27.11.2012, n. 4858); “la conoscenza personale e/o l'instaurazione di rapporti lavorativi ed accademici non sono di per sé motivi di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali (Cons. Stato, VI, n. 4015 del 2013, cit.)» (Consiglio di Stato, VI, 26.1.2015, n. 327 e da ultimo Consiglio di Stato, sez. III, 28.4.2016, n. 1628).*
- Dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi per lo svolgimento dell'incarico in oggetto.
- Che le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un pubblico funzionario che non abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico alla cui cura è preposto. La gestione del conflitto di interessi è, dunque, espressione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. L'interesse privato che potrebbe porsi in contrasto con l'interesse pubblico può essere di natura finanziaria, economica o derivante da particolari legami di parentela, affinità,

convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell'azione amministrativa (rif. faq n. 1 pubblicate sul sito istituzionale di ANAC).

- In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza.
- Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione (rif. Art. 16 comma 1 del D.Lgs 36/2023).
- Qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale. Pertanto alle situazioni palesi di conflitto di interessi reale e concreto, che sono quelle esplicitate all'art. 7 e all'art. 14 del d.P.R. n. 62 del 2013, si aggiungono quelle di potenziale conflitto che, seppure non tipizzate, potrebbero essere idonee a interferire con lo svolgimento dei doveri pubblici e inquinare l'imparzialità amministrativa o l'immagine imparziale del potere pubblico (rif. PNA 2019 paragrafo 1.4 sezione III, pag. 47).
- Il conflitto può essere determinato da fattori diversi e non sempre immediatamente evidenti, comprese le relazioni personali, le eventuali attività, di per sé non incompatibili con la titolarità di un rapporto individuale di lavoro pubblico, svolte al di fuori di quel medesimo rapporto del lavoro, o la partecipazione ad associazioni e a gruppi di persone portatori d'interessi specifici, o la proprietà di beni mobili o immobili o la titolarità di partecipazioni in società o enti e organismi (codice di comportamento vigente del Comune di Chioggia).

L'ANAC svolge una funzione di supporto nell'interpretazione della normativa di settore, che ha condotto all'emanazione di atti di valenza generale e di linee guida: pertanto nei casi di particolari criticità, potrà essere richiesto motivato parere ad ANAC.

MISURA GENERALE N. 2 sul conflitto di interessi

L'ente applica con puntualità la esaustiva e dettagliata disciplina di cui agli artt. 53 del d.lgs. 165/2001 e 60 del DPR 3/1957 e art. 4 del Codice di Comportamento dell'Ente.

Allo scopo di monitorare e rilevare eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, il RPCT aggiorna periodicamente le dichiarazioni rese dai dipendenti.

A tale scopo sottopone ad una quota **del 100%** dei dipendenti un apposito questionario.

PROGRAMMAZIONE: la misura con periodicità annuale viene attuata da ciascun settore entro il 30/11 di ciascun anno.

5.7 Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali

Si provvede ad acquisire, conservare e verificare le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013. Inoltre, si effettua il monitoraggio delle singole posizioni soggettive, rivolgendo particolare attenzione alle situazioni di inconferibilità legate alle condanne per reati contro la pubblica amministrazione.

La procedura di conferimento degli incarichi prevede:

- la preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità da parte del destinatario dell'incarico dirigenziali e degli incarichi amministrativi di vertice;
- la successiva verifica annuale della suddetta dichiarazione;
- il conferimento dell'incarico solo all'esito positivo della verifica (ovvero assenza di motivi ostativi al conferimento stesso);
- la pubblicazione contestuale dell'atto di conferimento dell'incarico, ove necessario ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013, e della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell'art. 20, co. 3, del d.lgs. 39/2013.

MISURA GENERALE N. 3 Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali

L'ente, con riferimento a dirigenti e funzionari, applica puntualmente la disciplina degli artt. 50, comma 10, 107 e 109 del TUEL e degli artt. 13 – 27 del d.lgs. 165/2001 e smi.

L'ente applica puntualmente le disposizioni del d.lgs. 39/2013 ed in particolare l'art. 20 rubricato: *dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità*.

A tale scopo sottopone ad una quota del 100% dei dirigenti e funzionari delegati un apposito questionario/autocertificazione.

PROGRAMMAZIONE: la misura viene attuata con periodicità annuale.

5.8 Regole per la formazione delle commissioni e per l'assegnazione degli uffici

Secondo l'art. 35-*bis*, del d.lgs. 165/2001 e smi, coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale:

- a) non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
- c) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- d) non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa sono definite dagli artt. 14 e 19 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. I requisiti richiesti dal Regolamento sono conformi a quanto dettato dall'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 e smi.

MISURA GENERALE N. 4/a: Regole per la formazione delle commissioni e per l'assegnazione degli uffici

I soggetti incaricati di far parte di commissioni di gara, seggi d'asta, commissioni di concorso e di ogni altro organo deputato ad assegnare sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici di qualsiasi genere, all'atto della designazione devono rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità previste dall'ordinamento.

Tali dichiarazioni, su modelli predefiniti dall'Ente, vengono compilate da tutti i soggetti interessati dalla presente misura.

Inoltre, a far data dal 2024, anche tenuto conto della continua evoluzione del quadro normativo e della prassi in materia di prevenzione della corruzione, e considerato l'aggiornamento delle indicazioni di ANAC in materia e le indicazioni fornite alla PA attraverso pareri, piani, fascicoli etc, si identifica una specifica azione correlata agli incarichi amministrativi di vertice. Infatti, se fino al 2023 la misura in oggetto è già stata applicata regolarmente e compiutamente anche agli incarichi amministrativi di vertice con le modalità qui descritte, dal 2024 seguendo le recentissime indicazioni di ANAC viene adottata specifica modulistica ad hoc per la sola casistica degli incarichi amministrativi di vertice, dove vengono fornite le indicazioni puntuali delle cause di eventuale astensione e dei soggetti destinatari delle stesse.

PROGRAMMAZIONE: la misura è già applicata, e dal 2024 è stata aggiornata creando apposita modulistica ad hoc da compilare a cura dei responsabili di incarichi amministrativi di vertice dell'Ente Locale.

MISURA GENERALE N. 4/b: Regole per la formazione delle commissioni e per l'assegnazione degli uffici

I soggetti incaricati di funzioni dirigenziali e di posizione organizzativa e di incarichi amministrativi di vertice che comportano la direzione ed il governo di uffici o servizi, all'atto della designazione, devono rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità previste dall'ordinamento.

PROGRAMMAZIONE: la misura è già applicata

5.9 Incarichi extra-istituzionali

L'amministrazione ha approvato la disciplina di cui all'art. 53, co. 3-bis, del d.lgs. 165/2001 e smi, in merito agli incarichi vietati e ai criteri per il conferimento o l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali, con deliberazione di Giunta n. 53 del 11/03/2018 e successivi aggiornamenti con deliberazioni di Giunta n. 184 del 16/10/2018 e n. 68 del 09/04/2024.

Il suddetto provvedimento vieta, ai dipendenti dell'ente, lo svolgimento delle attività meglio elencate all'art. 3 comma 1 dello stesso regolamento.

MISURA GENERALE N. 5: Incarichi extra-istituzionali

la procedura di autorizzazione degli incarichi extraistituzionali del personale dipendente è normata dal provvedimento organizzativo di cui sopra. L'ente applica con puntualità la suddetta procedura.

PROGRAMMAZIONE: *la misura è già applicata*

5.10 Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage)

L'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 e smi vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli.

È fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

MISURA GENERALE N. 6: Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage)

- 1) Inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
- 2) Nei casi di pensionamento dovrà essere sottoscritta, da parte del dipendente al momento della cessazione dal servizio la circolare esplicativa del divieto di pantouflage. Nel caso in cui il RPTC venga a conoscenza della violazione del divieto di pantouflage da parte di un ex dipendente, segnala detta violazione ad ANAC;
- 3) Nelle procedura di scelta del contraente (nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata), acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto;

4) Esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti che abbiano agito in violazione del divieto e, sussistendone le condizioni, esperimento di azione giudiziale nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione del divieto. Se la violazione riguarda una ditta che partecipa ad un bando di gara o procedura negoziata il dirigente dispone l'esclusione della ditta stessa dalle procedure di affidamento.

PROGRAMMAZIONE: *la misura è già applicata*

5.11 La formazione in tema di anticorruzione

Il comma 8, art. 1, della legge 190/2012, stabilisce che il RPCT definisca procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. La formazione può essere strutturata su due livelli:

livello generale: rivolto a tutti i dipendenti e mirato all'aggiornamento delle competenze/comportamenti in materia di etica e della legalità;

livello specifico: dedicato al RPCT, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a maggior rischio corruttivo, mirato a valorizzare le politiche, i programmi e gli strumenti utilizzati per la prevenzione e ad approfondire tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

MISURA GENERALE N. 7: La formazione in tema di anticorruzione

Si demanda al RPCT il compito di individuare, di concerto con i dirigenti/responsabili di settore, i collaboratori cui somministrare formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, nonché di programmare la formazione attraverso un apposito provvedimento. Si evidenzia come dal 2025 la formazione venga erogata in favore di tutti i dipendenti dell'Ente, di ogni area: anche nel 2026 sarà per tutti.

PROGRAMMAZIONE: il procedimento deve essere attuato e concluso, con la somministrazione della formazione a tutti i dipendenti dell'Ente entro il 31/12/2026 in aggiornamento della formazione già eseguita nel 2025, in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Per il 2026/2028 valorizzare (ciclicamente) la formazione sull'etica pubblica e sui contenuti del codice di comportamento, anche con specifici corsi da organizzare.

5.12 La rotazione del personale

La rotazione del personale può essere classificata in ordinaria e straordinaria.

Rotazione ordinaria: la rotazione c.d. "ordinaria" del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione, sebbene debba essere temperata con il buon andamento, l'efficienza e la continuità dell'azione amministrativa.

L'art. 1, comma 10 lett. b), della legge 190/2012 impone al RPCT di provvedere alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.

MISURA GENERALE N. 8/a: La rotazione del personale

Nell'ambito della dirigenza in servizio su 7 posizioni dirigenziali oltre al Segretario Generale, due attualmente sono vacanti: i Servizi dei Settori vacanti sono stati assegnati ad interim agli altri Dirigenti in Servizio (come da appositi decreti sindacali del 2025).

Il Segretario Generale, nonché RPCT (giusto decreto sindacale n. 47/2026), ha preso servizio c/o il Comune di Chioggia a far data dal 15/07/2025, con Decreto Sindacale n. 31 del 20/05/2025.

Si evidenzia, inoltre, che alla fine del 2023 (20/11) è stato assunto un Dirigente assegnato al Settore Economia e Finanza, all'inizio del 2024 (04/04) è stato assunto un dirigente in sostituzione di altro dirigente che ha cessato il servizio per quiescenza e che ricopre anche il ruolo di Comandante della Polizia Locale. Infine si evidenzia come al termine del 2024 è stato individuato un nuovo dirigente amministrativo a tempo indeterminato, in sostituzione di altro dirigente che era a tempo determinato. Le altre figure dirigenziali sono rappresentate dai due profili tecnici di cui uno incarico a tempo determinato (ex art. 110 del D.Lgs. 267/00), ed uno a tempo indeterminato. Se si aggiunge il cambio di Segretario Generale ed RPCT avvenuto nel corso del 2025, si può affermare come nel triennio 2023/2025, sia avvenuta una rotazione consistente del personale dirigenziale, per cui la misura può considerarsi attuata.

Con riferimento al personale non dirigente, costituisce dato oggettivo di cui tener conto quello relativo ai pensionamenti: nell'ultimo triennio è stato molto elevato il numero di pensionamenti (tra cui responsabili di servizio) che ha portato e sta determinando forti carenze e sotto-dimensionamenti organizzativi che rendono particolarmente complessa la rotazione del personale, incompatibile con il buon andamento dell'azione amministrativa. Nel rispetto delle indicazioni di legge, in particolare la legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) al comma 221 prevede che *“non trovano applicazione le disposizioni ai sensi dell’art. 1 comma 5 dalla L. 190/2012 ove le dimensioni dell’Ente risulti incompatibile con la rotazione dirigenziale”*, qualsiasi intervento dovrà tener conto dei criteri di specializzazione e fungibilità e potrà avvenire al termine dell’attuazione del programma di assunzioni. Rimane consigliato l’affiancamento tra responsabili del procedimento e istruttori amministrativi favorendo una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando l’isolamento di certe mansioni attraverso l’articolazione delle competenze applicando la c.d. “segregazione delle funzioni”, nei casi di processi classificati con livello di rischio medio o alto. Occorre, infine, tener conto delle modifiche organizzative consistenti nella riorganizzazione degli uffici e dei Servizi nell’ambito dei Settori, iniziata alla fine del 2021 a seguito dell’insediamento dell’Amministrazione ed ancora in atto sulla base delle linee programmatiche e priorità strategiche oltre al nuovo piano occupazionale che prevede altre nuove assunzioni. Pertanto si può affermare che per effetto di queste modifiche alcuni uffici e servizi risulteranno nel corso del quinquennio assegnati ad un dirigente responsabile diverso dal precedente, attuando di fatto una rotazione di carattere ordinario. A tutto questo si aggiungano i fisiologici spostamenti di personale tra Settori, tra uffici e servizi.

Inoltre nel corso del 2025, si è provveduto ad una ripesatura o nuova pesatura di talune Elevate Qualificazioni e si è provveduto a dare attuazione alle procedure di evidenza per i nuovi affidamenti delle stesse.

PROGRAMMAZIONE: la misura verrà attuata nell’arco del triennio.

Rotazione straordinaria: è prevista dall’art. 16 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. per i dipendenti nei confronti dei quali siano avviati procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

L'ANAC ha formulato le "Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria" (deliberazione n. 215 del 26/3/2019).

E' obbligatoria la valutazione della condotta "corruttiva" del dipendente, nel caso dei delitti di concussione, corruzione per l'esercizio della funzione, per atti contrari ai doveri d'ufficio e in atti giudiziari, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, traffico di influenze illecite, turbata libertà degli incanti e della scelta del contraente (per completezza, Codice penale, artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis).

L'adozione del provvedimento è solo facoltativa nel caso di procedimenti penali avviati per tutti gli altri reati contro la pubblica amministrazione, di cui al Capo I, del Titolo II, del Libro secondo del Codice Penale, rilevanti ai fini delle inconfiribilità ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 39/2013, dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 e del d.lgs. 235/2012.

Secondo l'Autorità, "non appena venuta a conoscenza dell'avvio del procedimento penale, l'amministrazione, nei casi di obbligatorietà, adotta il provvedimento" (deliberazione 215/2019, pag. 18).

MISURA GENERALE N. 8/b: La rotazione del personale

Si prevede l'applicazione, senza indugio, delle disposizioni previste dalle "Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria" (deliberazione ANAC n. 215 del 26/3/2019).

Si precisa che, negli esercizi precedenti, la rotazione straordinaria non si è resa necessaria.

PROGRAMMAZIONE: *la misura è già attuata*

5.13 Misure per la tutela del dipendente che segnali illeciti (whistleblower)

L'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., riscritto dalla legge 179/2017, stabilisce che il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnali condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. Tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute ad applicare l'articolo 54-bis.

Approvando il **decreto legislativo n. 24 del 10/3/2023**, il legislatore ha dato attuazione alla **direttiva UE 2019/1937** riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione o delle normative nazionali, le tutele del whistleblowing. Le disposizioni del d.lgs. 24/2023 sono efficaci dal 15/7/2023.

Il d.lgs. 24/2023 disciplina **la protezione delle persone che segnalano violazioni**, di norme nazionali o del diritto UE, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o del soggetto privato, delle quali siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (art. 1 co. 1).

Le segnalazioni, che non possono mai essere utilizzate, oltre a quanto strettamente necessario per dare adeguato seguito alle stesse, **sono sottratte sia al diritto di accesso di tipo documentale, di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990, sia all'accesso civico normato dagli artt. 5, 5-bis e 5-ter del d.lgs. 33/2013.**

La segnalazione dell'illecito può essere inoltrata: in primo luogo, al RPCT; quindi, in alternativa all'ANAC, all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti.

MISURA GENERALE N. 9: Misure per la tutela del dipendente che segnali illeciti (whistleblower)

L'ente si è dotato di una piattaforma digitale, accessibile dal web, che consente l'inoltro e la gestione di segnalazioni in maniera del tutto anonima e che ne consente l'archiviazione. Le segnalazioni anonime sono inviate dall'indirizzo web: <https://comunedichioggia.whistleblowing.it/#/>

Le relative istruzioni sono state pubblicate in "Amministrazione trasparente", "Altri contenuti", "Prevenzione della corruzione"

Si fa notare come, stante l'evoluzione normativa, proprio nel 2025 l'Ente abbia provveduto ad un ulteriore aggiornamento: con deliberazione di Giunta n. 220/2025 è stato aggiornato l'atto organizzativo che contiene la disciplina organizzativa e procedurale del whistleblowing. Al suo interno sono definiti anche i canali per la modalità orale di segnalazione.

Per dare organicità e massima trasparenza alla disciplina, dalla homepage (e da amministrazione trasparente) si accede alla pagina dedicata al whistleblowing, con tutta la documentazione, la normativa, la piattaforma e le istruzioni.

PROGRAMMAZIONE: la misura è già attuata ed è stata implementata ulteriormente nel corso del 2025 per adeguarla alle novità di legge introdotte.

5,14 Altre misure generali:

5.14.1 clausola compromissoria nei contratti d'appalto e concessione

Sistematicamente, per tutti i contratti stipulati è stato e sarà escluso il ricorso all'arbitrato (esclusione della *clausola compromissoria* ai sensi dell'art. 213 co. 2 d.lgs. 36/2023).

MISURA GENERALE N. 10: clausola compromissoria nei contratti d'appalto e concessione

Sistematicamente in tutti i contratti d'appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture futuri dell'ente viene escluso il ricorso all'arbitrato (esclusione della *clausola compromissoria*) ai sensi dell'art. 213 comma 2 del Dlgs 36/2023

PROGRAMMAZIONE: *la misura è già attuata*

5.14.2 Patti di Integrità e Protocolli di legalità

Patti d'integrità e Protocolli di legalità recano un complesso di condizioni la cui accettazione è presupposto necessario per la partecipazione ad una gara di appalto.

Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare. Permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di “regole di comportamento” finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

Il comma 17 dell’art. 1 della legge 190/2012 e s.m.i. stabilisce che le stazioni appaltanti possano prevedere “negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità [costituisca] causa di esclusione dalla gara”.

Si evidenzia come nel corso del 2025 con nota protocollo n. 58707 del 11/09/2025 è stato sottoscritto e trasmesso il **protocollo per la prevenzione amministrativa antimafia nel settore turistico- alberghiero e della ristorazione**; a seguito dello stesso con nota protocollo comunale n. 59519 del 15/09/2025 il dirigente ha trasmesso una disposizione dirigenziale ad oggetto “*Applicazione del Protocollo per la legalità e acquisizione certificazioni antimafia nelle procedure SUAP*”

MISURA GENERALE N. 11 A: Patti di Integrità e Protocolli di legalità

La sottoscrizione del Patto d’integrità è stata applicata, in sede di gara, ai concorrenti delle procedure d’appalto di lavori, servizi e forniture. Il Patto di integrità viene allegato, quale parte integrante, al Contratto d’appalto.

Per completezza, sempre in allegato, si riporta il testo del suddetto Patto di integrità (**Allegato E**).

Con deliberazione di Giunta n. 248 del 28/11/2025 il Comune ha aderito al nuovo protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture /sottoscritto da Regione Veneto, Prefetture, ANCI e UPI Veneto

PROGRAMMAZIONE: la misura è già attuata

MISURA GENERALE N. 11 B: Patti di Integrità e Protocolli di legalità

Nel corso del 2025, giusta deliberazione di Giunta comunale n. 171 02/09/2025, il Comune ha sottoscritto tale nuovo protocollo per la prevenzione amministrativa antimafia nel settore turistico- alberghiero e della ristorazione, che contiene le misure cui adeguarsi e che si impegna ad attuare attraverso le strutture interessate. A tal fine si richiama la nota prot, 59519 del 15/09/2025 del Dirigente competente, che fornisce le disposizioni per dare attuazione a detto protocollo.

PROGRAMMAZIONE: la misura è già attuata

5.14.3 Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere

Il comma 1 dell'art. 26 del d.lgs. 33/2013 (come modificato dal d.lgs. 97/2016) prevede la pubblicazione degli atti con i quali le pubbliche amministrazioni determinano, ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990, criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per attribuire vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici ed enti privati.

Il comma 2 del medesimo art. 26, invece, impone la pubblicazione dei provvedimenti di concessione di benefici superiori a 1.000 euro, assegnati allo stesso beneficiario, nel corso dell'anno solare. La pubblicazione, che è dovuta anche qualora il limite venga superato con più provvedimenti, costituisce condizione di legale di efficacia del provvedimento di attribuzione del vantaggio (art. 26 comma 3).

La pubblicazione deve avvenire tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme che costituiscono il contributo.

L'obbligo di pubblicazione sussiste solo laddove il totale dei contributi concessi allo stesso beneficiario, nel corso dell'anno solare, sia superiore a 1.000 euro.

MISURA GENERALE N. 12: Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere

Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del regolamento comunale previsto dall'art. 12 della legge 241/1990.

Ogni provvedimento d'attribuzione/elargizione è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione ***"amministrazione trasparente – sezione sovvenzioni e contributi e vantaggi economici – sottosezione atti di concessione"*** corredato dei dati di legge, oltre che all'albo online e nella sezione ***"determinazioni/deliberazioni"***.

Ancor prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 33/2013, che ha promosso la sezione del sito ***"amministrazione trasparente"***, detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati all'albo online e nella sezione ***"determinazioni/deliberazioni"*** del sito web istituzionale.

Nel corso del 2025 con nota protocollo n. 68916 del 21/10/2025 è stata trasmessa una circolare del Segretario Generale ad oggetto ***"Obbligo di pubblicazione di atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati. Indicazioni operative"***. La stessa contiene indicazioni e modalità operative ulteriori per dare puntuale attuazione agli obblighi di controllo e di trasparenza in materia.

PROGRAMMAZIONE: *la misura è già operativa.*

5.14.4 Concorsi e selezione del personale

Vi sono specifiche previsioni per la disciplina dei concorsi e selezioni del personale.

MISURA GENERALE N. 13: Concorsi e selezione del personale

I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del d.lgs. 165/2001 e del regolamento di organizzazione dell'ente approvato e regolarmente aggiornato con idonee deliberazioni giuntali.

Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive, corredato di tutti gli allegati richiesti in materia di trasparenza, è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione *"amministrazione trasparente"*.

Ancor prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 33/2013, che ha promosso la sezione del sito *"amministrazione trasparente"*, detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati secondo la disciplina regolamentare.

PROGRAMMAZIONE: la misura è già operativa.

5.14.5 Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti

Dal monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi potrebbero essere rilevati omissioni e ritardi ingiustificati tali da celare fenomeni corruttivi o, perlomeno, di cattiva amministrazione.

MISURA GENERALE N. 14: Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti

Il sistema di monitoraggio dei principali procedimenti è attivato nell'ambito delle attività di controllo svolte da ciascun dirigente dell'ente per i servizi di propria competenza.

PROGRAMMAZIONE: la misura è già operativa.

5.14.6 La vigilanza su enti controllati e partecipati

A norma della deliberazione ANAC, n. 1134/2017, sulle "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici", in materia di prevenzione della corruzione, gli enti di diritto privato in controllo pubblico è necessario che:

- adottino il modello di cui al d.lgs. 231/2001 recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*;
- provvedano alla nomina del Responsabile anticorruzione e per la trasparenza;
- integrino il suddetto modello approvando uno specifico piano anticorruzione e per la trasparenza, secondo gli indirizzi espressi dall'ANAC.

Sono tenuti all'osservanza di tali prescrizioni gli enti privati controllati.

MISURA GENERALE N. 15: La vigilanza su enti controllati e partecipati

Con cadenza semestrale, il servizio Economato e Società Partecipate, nel contesto di altre verifiche di legge, monitora l'osservanza delle suddette prescrizioni. Ciascuna partecipata è tenuta alla pubblicazione dei documenti in oggetto.

5.14.7 Normativa “antiriciclaggio”

Con decreto sindacale n. 48 del 09/08/2025 il Segretario Generale, nonché RPCT del Comune è stato individuato quale soggetto, denominato “gestore”, delegato a valutare e ad effettuare le comunicazioni all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) presso la Banca d’Italia concernenti dati e informazioni relative a operazioni sospette, secondo le istruzioni adottate dalla stessa UIF con provvedimento 23 aprile 2018. Con Decreto sindacale n. 4 del 28/01/2026 si è anche provveduto alla nomina del vice soggetto gestore, nella figura del Ragioniere Generale dott. Daniele Lazzarini, nei casi di assenza o impedimento del Segretario Generale.

La normativa richiama in particolare:

- il D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e ss.mm.ii. recante “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”;
- il D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”;
- il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e ss.mm.ii., recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione
- il Decreto del Ministero dell’Interno 25/09/2015 recante “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”

MISURA GENERALE N. 16: antiriciclaggio

Per dare attuazione alla normativa in materia, il Segretario Generale ha prodotto propria nota circolare (prot. Comunale n. 34 del 10/10/2025) fornendo alla struttura le misure organizzative da rispettare in materia di antiriciclaggio. La misura è in attuazione.

6 La trasparenza

6.1 La trasparenza e l'accesso civico

La trasparenza è una delle misure generali più importanti dell'intero impianto delineato dalla legge 190/2012. Secondo l'art. 1 del d.lgs. 33/2013, come rinnovato dal d.lgs. 97/2016, la trasparenza è l'accessibilità totale a dati e documenti delle pubbliche amministrazioni. Detta "accessibilità totale" è consentita allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione all'attività amministrativa, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasparenza è attuata:

- attraverso la pubblicazione dei dati e delle informazioni elencate dalla legge sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente";
- l'istituto dell'accesso civico, classificato in semplice e generalizzato (art. 5, commi 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013).

Il comma 1, dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013, prevede: "L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione" (**accesso civico semplice**). Il comma 2, dello stesso art. 5, recita: "Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione" obbligatoria ai sensi del d.lgs. 33/2013 (**accesso civico generalizzato**).

6.2 Il regolamento ed il registro delle domande di accesso civico

L'Autorità suggerisce l'adozione, anche nella forma di un regolamento, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle diverse tipologie di accesso.

In attuazione di quanto sopra, questa amministrazione si è dotata del Regolamento per la disciplina delle diverse forme di accesso con deliberazione di Consiglio Comunale del 30/03/2023 n. 30.

Il registro delle richieste di accesso civico e civico generalizzato dovrebbe contenere l'elenco delle richieste con oggetto e data, relativo esito e indicazione della data della decisione. Il registro è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi in "amministrazione trasparente", "altri contenuti – accesso civico".

In attuazione di tali indirizzi dell'ANAC, questa amministrazione si è dotata del registro in argomento con circolare dell'RPCT n. 1 del 16/02/2017.

MISURA GENERALE N. 17: Il regolamento ed il registro delle domande di accesso civico

Consentire a chiunque e rapidamente l'esercizio dell'accesso civico è obiettivo strategico di questa amministrazione.

Del diritto all'accesso civico è stata data ampia informazione sul sito dell'ente. A norma del d.lgs. 33/2013 in "Amministrazione trasparente" sono pubblicati:

- le modalità per l'esercizio dell'accesso civico;
- il nominativo del resp. della trasparenza al quale presentare la richiesta d'accesso civico;
- il nominativo del titolare del potere sostitutivo, con l'indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

I dipendenti sono stati appositamente formati su contenuto e modalità d'esercizio dell'accesso civico, nonché sulle differenze rispetto al diritto d'accesso documentale di cui alla legge 241/1990.

PROGRAMMAZIONE: *la misura è già attuata.*

6.3 Le modalità attuative degli obblighi di pubblicazione

L'Allegato n. 1, della deliberazione ANAC 28/12/2016 n. 1310, integrando i contenuti della scheda allegata al d.lgs. 33/2013, ha rinnovato la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti delle pubbliche amministrazioni, adeguandola alle novità introdotte dal d.lgs. 97/2016 e dalle successive deliberazioni integrative dell'Autorità (n. 264/2023 e n. 601/2023).

Il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato dalla deliberazione ANAC 1310/2016 e dalle successive deliberazioni integrative dell'Autorità.

Le schede allegate denominate "**Allegato D - Misure di trasparenza**" ripropongono fedelmente i contenuti, assai puntuali e dettagliati, quindi più che esaustivi, delle citate deliberazioni dell'Autorità. Rispetto alle deliberazioni ANAC, le tabelle di questo piano sono composte da sette colonne, anziché sei, è stata aggiunta la Colonna G,H per individuare, in modo chiaro, i Responsabili dei Settori e gli uffici o servizi che deve provvedere a ciascuna pubblicazione.

Le tabelle, organizzate in sette colonne, recano i dati seguenti:

COLONNA	CONTENUTO
A	denominazione delle sotto-sezioni di primo livello
B	denominazione delle sotto-sezioni di secondo livello
C	disposizioni normative che impongono la pubblicazione
D	denominazione del singolo obbligo di pubblicazione
E	contenuti dell'obbligo (documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione secondo le linee guida di ANAC);
F (*)	periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni;
G, H (**)	Dirigente ed ufficio/servizio responsabile della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti nella colonna E secondo la periodicità prevista in colonna F.

(*) Nota ai dati della Colonna F:

la normativa impone scadenze temporali diverse per l'aggiornamento delle diverse tipologie di informazioni e documenti.

L'aggiornamento delle pagine web di "Amministrazione trasparente" può avvenire "tempestivamente", oppure su base annuale, trimestrale o semestrale.

L'aggiornamento di numerosi dati deve avvenire "tempestivamente". Il legislatore, però, non ha specificato il concetto di tempestività, concetto relativo che può dar luogo a comportamenti anche molto difformi.

Pertanto, al fine di "rendere oggettivo" il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini e amministrazione, si definisce quanto segue:

è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro n. 30 giorni dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti.

() Nota ai dati della Colonna G, H:**

L'art. 43 comma 3 del d.lgs. 33/2013 prevede che "i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge".

I dirigenti responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati sono individuati nei Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G, mentre gli uffici e servizi nella colonna H.

Il tema della trasparenza, ed in particolare delle pubblicazioni in amministrazione trasparente, continua ad essere oggetto di attenzione da parte di ANAC e di modifiche. A tal fine si evidenziano i contenuti della deliberazione ANAC n. 495 del 25 settembre 2024 ad oggetto *"Approvazione di 3 schemi di pubblicazione ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo decreto - Messa a disposizione di ulteriori schemi"*, pubblicata nel sito dell'Autorità il 13 novembre 2024 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2025. Con la citata determinazione è stato concesso un anno di tempo alle amministrazioni per adeguarsi a tali primi 3 schemi approvati, cosa che il Comune di Chioggia ha fatto nel rispetto dei tempi indicati. Va sottolineato come, dopo la pubblicazione dei nuovi documenti, sia stata anche adeguata da parte della softwarehouse la struttura ad albero di Amministrazione Trasparente per rispondere al meglio ai cambiamenti richiesti.

Sull'argomento si fa notare come ancora ANAC abbia stabilito, con deliberazione n. 381 approvata il 3 dicembre 2025 ad oggetto *"modificazione della Delibera n. 495/2024 "Approvazione di 3 schemi di pubblicazione ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo decreto - Messa a disposizione di ulteriori schemi"*, pubblicata sul sito dell'Autorità il 13 novembre 2024 con avviso in Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2025. (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 300 del 29 dicembre 2025). Di fatto tale deliberazione va ad effettuare delle modifiche ai contenuti dei primi 3 schemi approvati e richiesti all'Ente: ne consegue che gli uffici interessati al cambiamento sono stati subito interessati per un adeguamento tempestivo alle ulteriori novità e modifiche richieste da ANAC.

Per concludere sull'argomento, con la recente delibera n. 497 del 03 dicembre 2025 (ad oggetto *"Oggetto: Approvazione di 5 schemi di pubblicazione ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo decreto"* -pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 3 del 5 gennaio 2026) , l'Autorità Nazionale Anticorruzione mette a disposizione ulteriori 5 schemi di pubblicazione così da favorire enti e amministrazioni nella gestione della sezione "Amministrazione Trasparente" dei portali istituzionali, semplificando le attività di pubblicazione e consultazione dei dati, grazie a modalità uniformi di organizzazione, codificazione e rappresentazione. ANAC comunque precisa nella deliberazione come: *"di mettere a disposizione delle amministrazioni/enti i suddetti schemi che saranno oggetto di una sperimentazione su base volontaria all'esito della quale l'Autorità potrà perfezionare gli schemi alla luce degli eventuali rilievi formulati dalle amministrazioni/enti"*.

6.4 L'organizzazione dell'attività di pubblicazione

I referenti per la trasparenza, che coadiuvano il RPCT nello svolgimento delle attività previste dal d.lgs. 33/2013, sono di norma individuati nei dirigenti.

Data la struttura organizzativa dell'ente, non è possibile individuare un unico ufficio per la gestione di tutti i dati e le informazioni da registrare in Amministrazione Trasparente.

Pertanto, è costituito un Gruppo di Lavoro composto da ogni dirigente di settore e/o suoi delegati.

Coordinati dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e dai dirigenti di riferimento, i componenti del Gruppo di Lavoro gestiscono le sotto-sezioni di primo e di secondo livello del sito, riferibili al loro ufficio di appartenenza, curando la pubblicazione tempestiva di dati informazioni e documenti secondo la disciplina indicata in Colonna E.

Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza: coordina, sovrintende e verifica l'attività dei componenti il Gruppo di Lavoro; accerta la tempestiva pubblicazione da parte di ciascun ufficio; assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Nell'ambito del ciclo di gestione della performance sono definiti obiettivi, indicatori e puntuali criteri di monitoraggio e valutazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza.

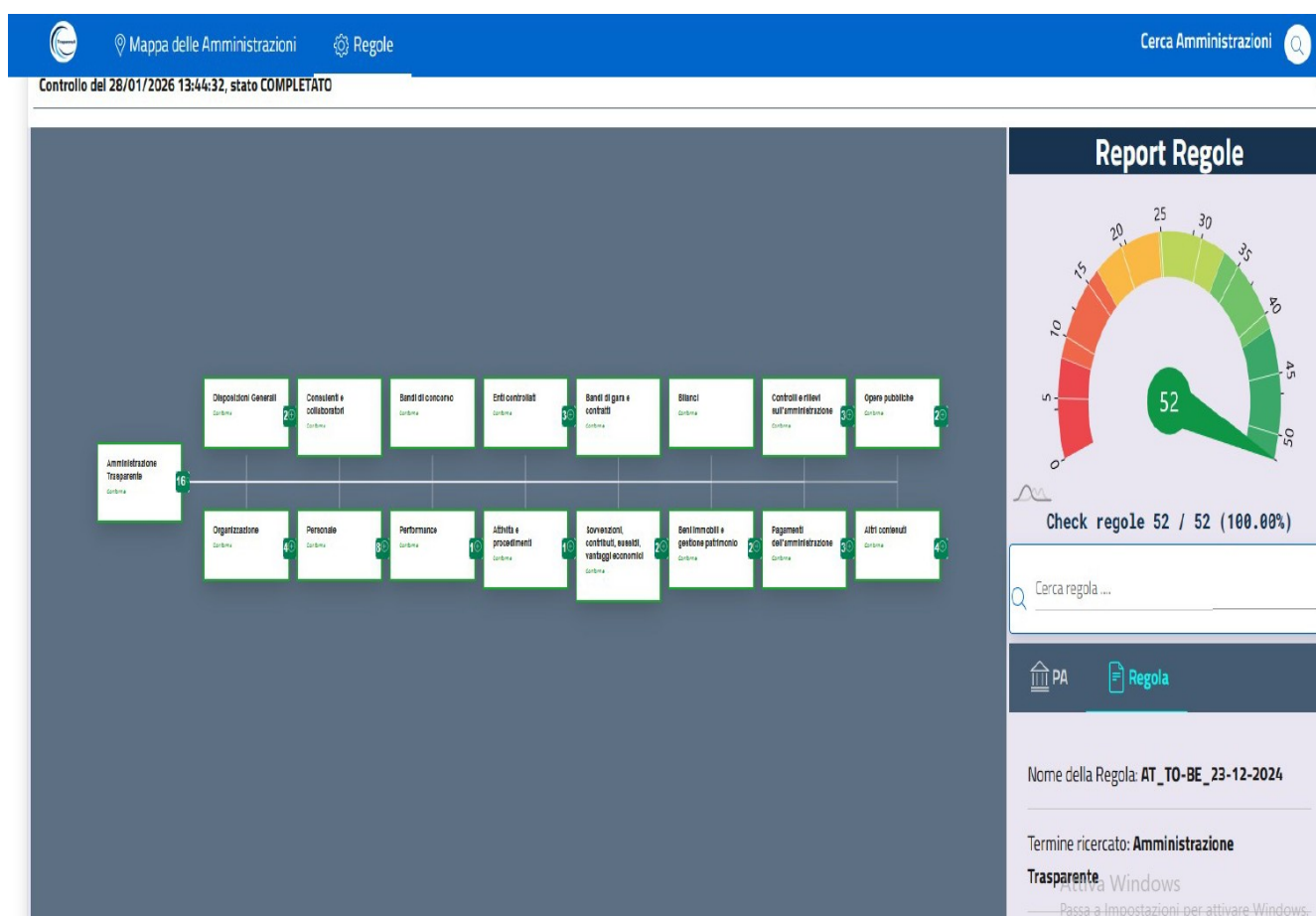
L'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013 e dal presente programma, sono oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa come normato dall'art. 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL e dal regolamento sui controlli interni approvato dall'organo consiliare con deliberazione n. 168 del 30/11/2015.

L'ente rispetta con puntualità le prescrizioni dei decreti legislativi 33/2013 e 97/2016 e s.m.i.

L'ente assicura conoscibilità ed accessibilità a dati, documenti e informazioni elencati dal legislatore e precisati dall'ANAC.

A far data dal 01/01/2025 l'Ente ha aggiornato il proprio sito istituzionale e, con esso, la sezione Amministrazione Trasparente, per renderla sempre più efficace e per implementare al meglio un sistema di automatismi nel caricamento dei dati.

Da una verifica effettuata con il nuovo strumento proposto da ANAC disponibile al link <https://trasparenza.anticorruzione.it/#/company-search> emerge come il Comune di Chioggia nella struttura del proprio albero di Amministrazione Trasparente rispetti il 100% delle regole, ovvero 52 criteri sui 52 testati, per cui il sito risulta conforme, come visibile dall'immagine che segue (estratta dal sito ANAC)



6.5 La pubblicazione di dati ulteriori

La pubblicazione puntuale e tempestiva dei dati e delle informazioni elencate dal legislatore è più che sufficiente per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa di questo ente. Anche se, con riferimento ai decreti legislativi 33/2013 e 97/2016 e smi, in particolare l'art. 23, comma 1, il quale prevede gli obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, e cioè gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, da aggiornare ogni sei mesi, si sottolinea che il Comune di Chioggia ha deciso di pubblicare "dati ulteriori" rispetto a quelli previsti dalla legge, in particolare ha deciso di pubblicare non solo gli elenchi dei provvedimenti ma anche il relativo testo ed eventuali allegati (provvedimenti dirigenziali e provvedimenti degli organi di indirizzo politico amministrativo), per non incorrere in molteplici richieste di accesso agli atti. Questo rappresenta senza dubbi un elemento ulteriore di trasparenza, a garanzia di tutti gli stakeholders dell'Ente, che hanno libero accesso a qualsiasi atto prodotto dal Comune in tempi rapidi..

In ogni caso, i dirigenti Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G, possono pubblicare i dati e le informazioni che ritengono necessari per assicurare la migliore trasparenza sostanziale dell'azione amministrativa.

7. Il monitoraggio e il riesame delle misure

Il processo di prevenzione della corruzione si articola in quattro macrofasi: l'analisi del contesto; la valutazione del rischio; il trattamento; infine, la macro fase del "monitoraggio" e del "riesame" delle singole misure e del sistema nel suo complesso.

Monitoraggio e riesame periodico sono stadi essenziali dell'intero processo di gestione del rischio, che consentono di verificare attuazione e adeguatezza delle misure di prevenzione della corruzione, nonché il complessivo funzionamento del processo consentendo, in tal modo, di apportare tempestivamente i correttivi che si rendessero necessari.

Monitoraggio e riesame sono attività distinte, ma strettamente collegate tra loro: **il monitoraggio** è l'"attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio"; è ripartito in due "sotto-fasi": 1- il monitoraggio dell'attuazione delle misure di trattamento del rischio; 2- il monitoraggio della idoneità delle misure di trattamento del rischio; **il riesame**, invece, è l'attività "svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso" (Allegato n. 1 del PNA 2019, pag. 46).

I risultati del monitoraggio devono essere utilizzati per svolgere il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema e delle politiche di contrasto della corruzione.

Il monitoraggio dell'applicazione della sezione prevenzione della corruzione e trasparenza del PIAO è svolto dal Responsabile della prevenzione della corruzione secondo il Titolo VIII, artt. 37-39, anche tenuto conto delle indicazioni contenute nel Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 168 del 30/11/2015 e nel piano annuale dei controlli che contiene apposita sezione dedicata alla prevenzione della corruzione e trasparenza.

Il RPCT organizza e dirige il monitoraggio delle misure programmate ai paragrafi precedenti.

Gli uffici di diretta collaborazione con il RPCT, svolgono il monitoraggio con cadenza almeno semestrale e possono sempre disporre ulteriori verifiche nel corso dell'esercizio: tali monitoraggi avvengono anche mediante reportistica semestrale richiesta ai dirigenti, e grazie alle verifiche a campione sugli atti, effettuate nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa in fase successiva, che viene svolto su un campione degli atti prodotti e nel quale si verificano, tra i vari elementi, anche il rispetto delle pubblicazioni in AT.

Il monitoraggio ha per oggetto sia l'attuazione delle misure, sia l'idoneità delle misure di trattamento del rischio adottate dal PTPCT, nonché l'attuazione delle misure di pubblicazione e trasparenza.

I dirigenti, i funzionari e i dipendenti hanno il dovere di fornire il necessario supporto al RPCT ed all'ufficio nello svolgimento delle attività di monitoraggio. Tale dovere, se disatteso, dà luogo a provvedimenti disciplinari.

Gli **allegati richiamati (A, B, C, D, E, F)** nella sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza di cui sopra, vengono allegati al presente PIAO 2026/2028 in un unico documento (**allegato sub. B** al cui interno sono contenuti i 5 allegati), unitamente agli ulteriori di dettaglio come indicato nelle specifiche misure del presente documento.

Ulteriori Informazioni:

- Nel corso del 2021 l'Ente ha anche provveduto all'aggiornamento del proprio Codice di Comportamento con Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 12/03/2021, che rappresenta uno degli strumenti di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
- Nel corso del 2022 l'Ente ha anche provveduto all'approvazione del proprio Regolamento per la disciplina dei rapporti con i portatori di interessi particolari con Deliberazione di Giunta Comunale n. 224 del 17/11/2022, che rappresenta uno degli strumenti di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
- È stata regolarmente predisposta, validata dal Nucleo di Valutazione, pubblicata e trasmessa l'attestazione del rispetto degli obblighi di trasparenza secondo le direttive impartite da ANAC (autorità anticorruzione) con propria deliberazione che di anno in anno individua le sezioni e sottosezioni da porre a verifica da parte degli Organismi di valutazione ;
- Sono stati realizzati i due monitoraggi sullo stato di attuazione del PTPC ed è stata pubblicata la relazione del RPCT in materia di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza 2025 (entro il 31/01/2026), giusto protocollo n. 6985 del 30/01/2026.
- Nel corso del 2023 l'Ente ha anche provveduto all'approvazione del proprio Regolamento per l'accesso civico, civico generalizzato, accesso agli atti con Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 30/03/2023.
- Si fa notare come, stante l'evoluzione normativa, proprio nel 2025 l'Ente abbia provveduto ad un ulteriore aggiornamento: con deliberazione di Giunta n. 220/2025 è stato aggiornato l'atto organizzativo che contiene la disciplina organizzativa e procedurale del whistleblowing. Al suo interno sono definiti anche i canali per la modalità orale di segnalazione. Per dare organicità e massima trasparenza alla disciplina, dalla homepage (e da amministrazione trasparente) si accede alla pagina dedicata al whistleblowing, con tutta la documentazione, la piattaforma e le istruzioni.
- Nel corso del 2025 l'ente ha adeguato le proprie pubblicazioni alle novità introdotte della deliberazione ANAC n. 495 del 25 settembre 2024 ad oggetto *"Approvazione di 3 schemi di pubblicazione ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo decreto - Messa a disposizione di ulteriori schemi"*, pubblicata nel sito dell'Autorità il 13 novembre 2024 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2025, e modificata con deliberazione n. 381 approvata il 3 dicembre 2025 ha "modificazione della Delibera n. 495/2024 *"Approvazione di 3 schemi di pubblicazione ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo decreto - Messa a disposizione di ulteriori schemi"*, pubblicata sul sito dell'Autorità il 13 novembre 2024 con avviso in Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2025. (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 300 del 29 dicembre 2025).